

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	3
VITA ASSOCIATIVA	“	5
1. Corsi AGIDAE: Informatica di base per Gestori – I pareri dei corsisti	“	5
2. Corso estivo di formazione: Lavarone, 23 – 28 luglio 2001	“	7
ATTIVITÀ SINDACALE	“	8
1. Istituzioni Socio – Assistenziali: accordo regionale AGIDAE	“	8
2. Disdetta CCNL AGIDAE – Scuola	“	10
Avvio a.s. 2001/2002: ritiro provvedimenti	“	12
Parità scolastica e trattamento fiscale: raccordo tra legge n. 62/2000 sulla parità scolastica e il D.lgs n. 460/97 sulle Onlus	“	13
T.F.R.	“	22
Ministero delle Finanze: risoluzione n. 75/E del 21/5/2001	“	24
OSSERVATORIO	“	26
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	“	27
1. Il rapporto di lavoro nelle ultime circolari interpretative	“	27
2. Circolare INPS sulla facoltà per i dipendenti privati di posticipare di due anni la pensione senza versare i contributi	“	28
NORME E TRIBUTI	“	32
1. Le nuove tabelle degli assegni per il nucleo familiare	“	32
2. Circolare INPS n. 102 del 10/5/2001: versamenti volontari per l'anno 2001	“	40
SENTENZE UTILI	“	42
Dimissioni della lavoratrice madre: Cass., sez. lav., sentenza 12/4/2000, n. 10994	“	42
CONVENZIONI AGIDAE	“	44
CONSULENZA AGIDAE	“	48

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XV - NN. 6 - 7
GIUGNO - LUGLIO 2001**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



Mentre l'estate comincia a far sognare il meritato riposo, l'attività governativa e parlamentare prosegue ancora a ritmi sostenuti i suoi lavori ponendo le premesse per una proficua ripresa autunnale. Il Ministro della Pubblica Istruzione, Letizia Moratti, ha reso pubbliche le sue "Dichiarazioni Programmatiche" circa la riforma scolastica che, lungi dall'essere bloccata, sarà ripensata in alcuni aspetti (riforma dei cicli), rafforzata in altri (autonomia, qualità, innovazione, federalismo, decentramento, ridefinizione di ruoli e poteri dell'amministrazione scolastica) e radicalmente reinventata in altri punti, come, ad es., la parità sostanziale delle famiglie nel loro diritto di scelta della scuola per i propri figli.

Dopo aver tracciato un quadro molto critico sul "sistema-scuola" italiano alla luce dei risultati comparati con gli altri Paesi dell'Unione Europea e di quelli più industrializzati (rapporto quantitativo docenti-studenti, livello della formazione scientifico-matematica, abbandono di corsi universitari prima della conclusione, ecc.), il Ministro non esita a riconoscere: "siamo lontanissimi dall'avere i mezzi, i programmi, le strutture per formare i giovani in modo tale da consentire loro di affermarsi, realizzarsi in qualunque paese del mondo e di contribuire al progresso generale. La nuova sfida alla quale siamo di fronte è quella della conoscenza e dei talenti; è quella che comincia, appunto, dalla qualità dell'istruzione a partire dai livelli medi di scolarizzazione del Paese e dall'eccellenza delle strutture scolastiche...". Lo slogan-obiettivo da cui ripartiranno i provvedimenti della riforma dell'intero sistema scolastico integrato (scuola statale e scuola paritaria) viene riassunto nella formula: "sapere, saper fare, saper essere".

La sospensione della Riforma dei cicli, conseguente al mancato visto di registrazione della Corte dei Conti, rimette in discussione i principi sui quali quella riforma era stata concepita. In prospettiva si propone una differenziazione dei cicli scolastici nel rispetto delle fasi di crescita dei ragazzi, tenendo distinta l'età della fanciullezza da quella della preadolescenza, ipotizzando il modulo del 4+4+4.

Altra idea-forse della riforma non può non riscontrarsi nella volontà di "ridefinire il ruolo dello Stato centrale", al quale riservare funzioni di indirizzo e di governo, ma non più di gestione diretta: "nell'istruzione, come in altri campi, lo Stato non può essere l'unico promotore del valore del capitale umano né essere custode esclusivo dei patrimoni di competenze tecnico-scientifiche. Nell'istruzione lo Stato dovrà continuare a garantire unitariamente i principi di uguaglianza e di equità sociale, rafforzando il proprio ruolo di controllo e di indirizzo".

Quanto al rapporto scuola statale-scuola paritaria non statale, le Dichiarazioni Programmatiche del Ministrano si soffermano più volte sui principi delle "pari opportunità" di istruzione, di accesso alla cultura, che significa anche pari opportunità per arrivare al successo, in un quadro che sappia coniugare antiche contrapposizioni tra equità e competizione, tra valori di merito e valori di giustizia sociale. "La pari condizione tra le famiglie, aggiunge il Ministro, un principio che in tutti gli altri Paesi tutela da tempo il diritto di scegliere i percorsi educativi più attinenti ai valori individuali e agli obiettivi di realizzazione personale degli studenti, attiene al principio di un sistema integrato nelle sue componenti statali e non, per un reale passaggio alla scuola di tutta la società civile".

Le Dichiarazioni programmatiche costituiscono un documento denso, pregnante di proposte verso un nuovo sistema scolastico moderno, competitivo e innovativo che sia anche un sistema democratico, aperto e trasparente.

In questa atmosfera di attesa, prosegue intanto, il cammino della nuova realtà della scuola paritaria, che ha profondamente innovato sulla natura giuridica delle nostre scuole, sui loro rapporti con gli Uffici amministrativi periferici e centrali. Le scuole paritarie progressivamente stanno acquisendo la medesima dignità delle scuole statali. La normativa è tutt'altro che completata, ma la direzione di percorso è ben individuata. E' in fase di elaborazione la normativa sul "bilancio delle scuole paritarie": i lavori, interrotti al tavolo tecnico prima delle elezioni, attendono di essere riattivati. Di conseguenza, le scuole procedano in via transitoria ad una rendicontazione di settore, in attesa di più precise indicazioni.

Altri due aspetti meritano qualche considerazione: il titolo di abilitazione all'insegnamento e il trattamento fiscale. Sul primo punto, si ricorda che le disposizioni della L. 62/2000 sono state modificate dalla L. 388/2000 (legge finanziaria) che ha rinviato al prossimo concorso pubblico il termine ultimo per l'acquisizione dell'abilitazione (cfr. pag. 26); nel frattempo, i docenti non ancora abilitati possono legittimamente continuare ad insegnare; per le nuove assunzioni, invece, è opportuno esigere il titolo abilitante. In ordine al trattamento fiscale, invece, si segnala l'orientamento del Ministero delle Finanze a non ritenere "automatici" per le scuole paritarie i benefici previsti dalla normativa ONLUS del D.Lvo n. 460/97. Tali benefici potranno essere riconosciuti solo se l'attività didattica sia rivolta a categorie svantaggiate. La dottrina non appare concorde (cfr. l'art. del prof. Fantozzi, a p.13) ma il Ministero è di parere differente, ed invita le scuole interessate ad inviare domanda di cancellazione dall'anagrafe ONLUS. Peccato che le scuole non si siano attenute, a suo tempo, alle indicazioni dell'AGIDAE.

Il 28.6.2001 il Governo ha approvato la Manovra dei 100 giorni. Il titolo I del futuro provvedimento introduce nell'ordinamento italiano la normativa sul "contratto di lavoro europeo", che andrà ad innovare profondamente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Come è noto, la vigente normativa, risalente alla L. 230/62 incentra il sistema dei rapporti di lavoro sul principio in base al quale "il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato" (art. 1, co. 1), salvo eccezioni. Nella riforma che si annuncia, tale principio viene soppresso, e il contratto a tempo determinato acquista la stessa dignità di quello a tempo indeterminato. Non sarà più una eccezione "l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (art. 1, co.1). Apparentemente tale cambiamento potrà sembrare penalizzante verso i lavoratori; in realtà, sul fronte più ampio dell'occupazione tale novità potrà costituire un innegabile incentivo all'assunzione da parte dei gestori. Certo, ma è anche giusto, la norma darà meno garanzie a quanti più che un lavoro vero cercano esclusivamente il classico posto retribuito.

In questo ampio scenario estivo, colmo di novità e di attese, giunge puntuale anche la disdetta sindacale del vigente CCNL scuola, che ha scadenza al 31.12.2001. Si annuncia così la nuova stagione precontrattuale, che dovrà ripensare una normativa in parte letteralmente superata dalle recenti disposizioni di legge, ma anche rappresentare una solida piattaforma legale per un autentico sviluppo del settore scuola, pur in presenza di numerosi elementi di incertezza. Le posizioni acquisite potranno essere tutelate solo se sapranno coniugarsi a quegli elementi innovativi fatti di flessibilità, creatività progettuale, qualità dei risultati. Mai come in questa fase storica, lavoratori e datori di lavoro si ritrovano su un'unica barca, con un comune futuro o destino.

Il tempo per riflettere non manca, magari anche sotto l'ombrellone. Buone vacanze a tutti.

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

L'AGIDAE IN....FORMAZIONE

1. CORSI AGIDAE: INFORMATICA DI BASE PER GESTORI – I PARERI DEI CORSISTI (Roma, sede AGIDAE, 4/6 – 2/7/2001)

Si è concluso il 2 luglio 2001 il Corso d'informatica per Gestori. Riportiamo qualche sensazione telegrafica dei partecipanti.

Esprimo un vivissimo ringraziamento a chi ha organizzato questo corso d'informatica. Per me, prima l'informatica era una "cosa" misteriosa che pensavo inaccessibile; mi sono accostata con un po' di paura quasi certa di non riuscire a comprenderla. La pazienza e la competenza del Prof. De Palma mi hanno subito rassicurata e direi entusiasmata. Ho frequentato il corso molto volentieri e ora mi spiace che sia quasi finito. Comunque, ho interiorizzato molte informazioni e spero attraverso l'esercizio che procurerò di fare, di usare con una certa familiarità il computer. Con tanta riconoscenza ringrazio e saluto.

Sr. Ida Zago

*Reverendo P. Ciccimarra,
grazie dell'opportunità che ci ha dato per frequentare il corso di computer. Abbiamo avuto un professore molto paziente.
La ringrazio e La saluto cordialmente.*

Sr. Concetta

Rev.do P. Ciccimarra,

mi sono sentita fortunata per aver avuto la possibilità di partecipare al corso d'informatica, I livello. E' stato per me davvero positivo e rivelativo: sono passata, infatti, dalla poca conoscenza dello strumento "computer" all'acquisizione delle sue tante possibilità di lavoro e a usarlo con soddisfazione. Il mio grazie a P. Ciccimarra che lo ha organizzato e un grazie anche al prof. De Palma che ci ha seguite con passione, competenza e grande capacità comunicativa, che ci ha favorite nell'impegno e stimolate a stabilire un buon rapporto con il computer.

Di nuovo il mio grazie e la speranza di poter partecipare, il prossimo anno, al corso del II livello.

Sr. Nerina

*Presidente dell'AGIDAE,
Stimato P. Franco Ciccimarra,*

al terminar este curso quería solamente decir que estuvo muy satisfactorio para mi, no solamente la parte tecnica, sino y sobre todo la parte humana, la gentileza de todos los que nos han seguido en todo este mes. Pido a nuestro buen Dios y a Maria Santissima que los sigan bendiciendo y puedan continuar con esta obra. Un afectuoso saludo.

Sr. Nanci Godoy

Non ci sono parole per dire quanto sia stato utile, ricco, carico di nozioni ed esperienze concrete di informatica nelle più svariate forme ed espressioni, questo indovinato corso di giugno 2001 con il bravissimo professore Michele De Palma al quale tutte noi siamo affettuosamente riconoscenti, unitamente a tutto lo staff di AGIDAE LABOR, P. Ciccimarra, Dr. Maffeo, ecc.

Un grazie per tutta l'accoglienza.

Sr. Pia Faitanini

Spett.le AGIDAE,

il corso di computer è stato organizzato con cura e serietà favorendo notevole interesse e facile apprendimento per la professionalità del professore in un clima di familiarità e di collaborazione.

I miei ringraziamenti e riconoscenza con l'augurio di un sempre maggiore progresso e perfezionamento di competitività alle nuove sfide della società.

Sr. M. Domenica f.d.m.s.

CHIUSURA ESTIVA AGIDAE

Informiamo i nostri Associati che gli Uffici AGIDAE saranno chiusi dal 12 al 19 agosto 2001.

Auguriamo a tutti buone vacanze.



2. CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE : LAVARONE 23 – 28 LUGLIO 2001

M. Maria Bar

Il Corso per Economi/e che, come ormai è tradizione, si svolge l'ultima settimana di luglio presso l'Albergo Soggiorno Alpino dei Fratelli Maristi a Lavarone, si è concluso con piena soddisfazione degli oltre 100 partecipanti, provenienti da tutte le Regioni italiane.

L'ambiente naturale che circonda la Casa di residenza è nella sua bellezza e freschezza il posto ideale per lavori di intenso impegno.

Come ogni anno la ditta "Pellegrini – FAC" ha sponsorizzato ed offerto una giornata di relax, facendo godere ai partecipanti la gita attraverso le Valli Trentine fino a raggiungere le Dolomiti.

La giornata di lavoro che prevedeva una orario fitto (9-13; 15.30-18.30) aveva inizio con la celebrazione comunitaria delle Lodi e dell'Eucaristia alle ore 7.45.

Le lezioni hanno riguardato:

- gli aggiornamenti in materia di diritto del lavoro e l'esame del D.lgs 231 sulla "Responsabilità degli Enti" (Avv. Armando Montemarano);
- "come prepararsi all'ingresso dell'Euro" (Dr. Flavio Ramella – Banca Intesa Bci);
- "ristrutturazione organizzativa del servizio agli Enti religiosi dopo la formazione della Banca Intesa Bci" (Dr. Alfio Angelo Regis – Banca Intesa Bci);
- "l'opportunità e gli sviluppi della formazione continua" (Dr. Franco Frigo – Responsabile Progetto Formazione Continua – ISFOL);
- "il quadro dei finanziamenti regionali per la formazione" (Dr. Giuseppe Maffeo – Esperto di formazione finanziata);
- "l'introduzione delle banconote e delle monete in Euro e la conversione del bilancio (31/12/2001) dalle lire all'Euro, agevolazioni fiscali previste dalla manovra dei 100 giorni e osservazioni sul bilancio della scuola paritaria" (Prof. Luigi Puddu – Università di Torino);
- alcuni aspetti fiscali che riguardano gli enti non commerciali alla luce della nuova normativa (Dr. Paolo Saraceno).

L'assemblea ha seguito con puntualità ed interesse gli argomenti svolti, che hanno dato luogo a diversi, vivaci interventi chiarificatori dell'assemblea.

Un sentito ringraziamento è doveroso a tutti i "docenti" che si sono prodigati con la massima efficacia per renderci familiari le normative varie prese in esame.

A conclusione, l'intervento del Presidente, P. Francesco Ciccimarra, che ha intrattenuto l'assemblea sulle "dichiarazioni programmatiche del Ministro Letizia Moratti" e sulle previsioni di legge della "manovra dei 100 giorni" in materia di lavoro.

Con la precisione e la vivacità che caratterizzano la sua esposizione ha sottolineato i punti forti della "dichiarazione" e quelli di maggiore interesse, evidenziando che la proposta del Ministro si basa sulla necessità di coinvolgere tutte le componenti scolastiche (alunni – docenti – genitori) per raggiungere l'obiettivo del "sapere", del "saper fare", del "saper essere".

Ai Fratelli Maristi ed al personale ausiliario che ci ha egregiamente seguiti in questi giorni va la nostra più viva gratitudine per la cordialità fraterna che, con la loro accoglienza, ogni anno ci fa sentire sempre più membri di una sola famiglia, pur nella diversità dell'appartenenza dei partecipanti al Corso.



ATTIVITA' SINDACALE

1. ISTITUZIONI SOCIO – ASSISTENZIALI: ACCORDO REGIONALE AGIDAE

Il giorno 27 giugno 2001, presso l'Istituto Vendramini, a Padova, in Viale Arcella 12

TRA

l'AGIDAE, nelle persone di: P. Francesco Ciccimarra, Sr. Donatella Zordan e Sr. Teresita Moiraghi

E

le Segreterie Regionali FP CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, rappresentate rispettivamente dai signori: Gina Tonin, Igino Canale, Costantino Vaidanis, Riccardo Camporese, Grazia Ghisin e Ivana Veronese

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Fermo restando quanto il CCNL prevede in ordine ai diversi livelli di contrattazione; preso atto che:

- nella Regione Veneto, ed in particolare nelle strutture AGIDAE, si riscontra, per alcune figure professionali, una carenza strutturale di personale;
- gli Istituti associati AGIDAE intendono mantenere e consolidare le professionalità esistenti nelle proprie strutture;

le Parti, al fine di assicurare agli ospiti delle istituzioni socio - assistenziali un servizio di elevata qualità, offerto da personale dotato di adeguate capacità professionali, decidono di:

a. istituire una Indennità Professionale Territoriale (IPT), per le figure lavorative e nelle quantità di seguito specificate:

- cuochi:	Lire 600.000 mensili
- capi-cuochi:	Lire 600.000 mensili
- infermieri professionali:	Lire 600.000 mensili;
- fisioterapisti – psicomotricisti – terapisti - logopedisti:	Lire 600.000 mensili;

- addetti all'assistenza formati: Lire 100.000 mensili
- addetti all'assistenza non formati: Lire 80.000 mensili.

Dette indennità professionali, fanno parte integrante della retribuzione, ma non saranno utili ai fini della determinazione della 13.ma, del TFR e delle maggiorazioni previste dal vigente CCNL.

L'Indennità Professionale Territoriale, inoltre, assorbirà, fino a concorrenza,

- eventuali aumenti salariali stabiliti a livello di CCNL;
- eventuali aumenti previsti, allo stesso titolo, dalla contrattazione integrativa aziendale e/o di Istituto,
- le erogazioni date *ad personam*.

b. aumentare le maggiorazioni previste dal CCNL, fissandole nelle seguenti misure complessive:

- 1. lavoro notturno: 20%
- 2. lavoro domenicale: 15%
- 3. lavoro festivo domenicale notturno: 25%.

c. istituire una Indennità speciale per la disponibilità volontaria in caso di sostituzione di personale: l'importo sarà pari a Lire 50.000 (cinquantamila) per ogni intervento effettivamente prestato, indipendentemente dall'orario di lavoro svolto.

La decorrenza del presente Accordo Sindacale è fissata al 1° aprile 2001. La scadenza, invece, coinciderà con quella del CCNL vigente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti riconoscono che con il presente Accordo si è voluto riconoscere il valore delle professionalità e lo sforzo finanziario prodotto dall'AGIDAE per rispondere alle esigenze dei lavoratori.

Per tali motivazioni, *negli Istituti in cui i rapporti di convenzionamento con la Pubblica Amministrazione non sono ancora in atto*, le parti concordano di attivare appositi incontri per verificare l'estensione e l'applicabilità dell'Accordo stesso.

AGIDAE

FP CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

2. DISDETTA CCNL AGIDAE – SCUOLA

S I N A S C A
SINDACATO DIPENDENTI
SCUOLA CATTOLICA

00192 – Roma – Viale Giulio Cesare, 118
Tel 06370.17.18 – Fax 0637.20.139

Prot. n. 228/01

lì, 24 luglio 2001

Spett.le Presidenza
AGIDAE
Via V. Bellini, 10
00198 ROMA

Raccomandata RR
anticipata via fax

La scrivente O.S. SINASCA, in conformità del disposto dell'art. 2, parte seconda del vigente CCNL AGIDAE 1998/2001 e a seguito dell'incontro del 16 luglio 2001, dà disdetta dello stesso.

La scrivente O.S. conferma la propria disponibilità all'apertura del confronto in data da concordare del mese di settembre, presso la sede nazionale AGIDAE di Via Vincenzo Bellini, 10 – ROMA.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Prof. Pierluigi Cao)

<i>CGIL SCUOLA</i>	<i>CISL SCUOLA</i>	<i>UIL SCUOLA</i>	<i>SNALS –CONFSAL</i>
Via L. Serra, 31	Via A. Bargoni, 8	Via M. Laziale, 44	Via L. Serra, 5
00153 Roma	00153 Roma	00179 Roma	00153 Roma
Tel. 06/585480	Tel. 06/583111	Tel. 06/7846941	Tel. 06/588931
Fax 06/58548434	Fax 06/5881713	Fax 06/7842858	Fax 06/5897251

Data 27 LUG. 2001
Prot. 296/SNS

Spett.le *PRESIDENZA AGIDAE*
Via Vincenzo Bellini n. 10
00198 ROMA

Fax: 06/8412310

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Confederali della scuola, CGIL-CISL-UIL e SNALS-CONFSAL, firmatarie del CCNL 1998/2001, a seguito dell'incontro del 16.7.2001, avvenuto nella sede nazionale dell'AGIDAE, in cui è emersa una intesa ed una concorde volontà con codesta Associazione sulla necessità di affrontare, al momento della stesura del nuovo Contratto Collettivo di lavoro, le ricadute delle normative sulla parità scolastica, a seguito della Legge n. 62 del 10.3.2000 e sue Circolari applicative, unitamente alle nuove leggi che coinvolgono pesantemente i rapporti di lavoro nella scuola non statale, inviano ufficiale disdetta del Contratto Collettivo di lavoro attualmente in vigore, in conformità a quanto disposto all'art. 2 del vigente CCNL, che scade il 31.12.2001.

Confermano inoltre, proprio per risolvere le problematiche in atto in tale settore, la propria disponibilità all'apertura del confronto per la seconda decade di settembre 2001, presso la sede nazionale dell'AGIDAE in via Bellini n. 10 – Roma.

Distinti saluti.

CGIL – SCUOLA CISL-SCUOLA UIL – SCUOLA SNALS –CONFSAL
(A. Fossati – M. Mari) (V. Strazzullo) (A. E. Bellardini) (A. Costanzo)

AVVIO A.S. 2001/2002: RITIRO PROVVEDIMENTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - PROT. N. 46/SEGR DEL 5 LUGLIO 2001

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2001-2002 - Ritiro provvedimenti

Si informano le SS.LL. che, come da comunicazione dell'Ufficio Legislativo, è stato disposto il ritiro dei seguenti provvedimenti già inviati, per la registrazione alla Corte dei Conti:

- Decreto Interministeriale 7 maggio 2001, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275;
- Decreto Interministeriale prot. n.11304/DM del 4 giugno 2001, recante norme relative ai titoli universitari ed ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base;
- Decreto n. 91 del 21 maggio 2001, concernente iniziative di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia, adottato ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 275/99 e per il quale erano state fornite alcune indicazioni illustrative del progetto, con lettera circolare prot. n. 4110 del 21 maggio 2001.

E' stato, altresì, ritirato lo schema di Decreto di modifica e integrazione del Decreto Interministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, recante norme in materia di curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria, adottato ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, inviato per il prescritto concerto al Ministero del Tesoro. In materia erano state fornite indicazioni nella C.M. n. 3 del 5 gennaio 2001, concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2001/2002.

In conseguenza di quanto sopra si sottolinea che i provvedimenti menzionati, in quanto privi del requisito dell'efficacia in mancanza di registrazione, non possono produrre effetti, restando in materia confermata la normativa vigente, ed in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curriculari, le disposizioni contenute nel D.I. 26 giugno 2000, n. 234.

Il Capo del Dipartimento della Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici in materia universitaria è pregato di dare notizia del ritiro del Decreto Interministeriale prot. n. 11304/DM del 4 giugno 2001 ai Rettori delle università italiane.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali ed i Provveditori agli Studi vorranno portare a conoscenza dei dirigenti delle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio di competenza il contenuto della presente nota.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giovanni TRAINITO

**PARITÀ SCOLASTICA E TRATTAMENTO FISCALE:
RACCORDO TRA LEGGE N. 62/2000
SULLA PARITÀ SCOLASTICA E IL D.LGS. N. 460/97 SULLE ONLUS¹**

On. Prof. Avv. Augusto Fantozzi

1. Introduzione. - Il tema che mi è stato assegnato è un argomento al quale sono particolarmente affezionato non solo per il mio impegno di professore universitario ma soprattutto per essere stato il primo promotore di un disegno di legge in tema di ONLUS e di riforma degli enti non commerciali durante l'esperienza di Ministro delle Finanze. A partire da quel provvedimento è stata percorsa molta strada, nel senso che molti principi innovatori concepiti in quella sede sono stati prima introdotti nell'ordinamento tributario con il D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 per poi essere progressivamente estesi con una serie di disposizioni cd. "fuori sistema".

In questo contesto si colloca la legge n. 62 del 10 marzo 2000, in tema di "*Norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione*", il cui comma 8 dell'art. 1 prevede l'estensione del regime fiscale delle ONLUS alle scuole parificate senza fini di lucro "che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

Ovviamente non è mia intenzione in questa sede partire dall'esame sistematico dei principi e dei requisiti soggettivi che consentono di beneficiare dell'indubbio regime di favore delle ONLUS soprattutto con riferimento alla questione di fondo che attiene alla possibilità di applicarli simultaneamente ai soggetti lucrativi (es.: le cooperative) o comunque aventi natura commerciale ed ai soggetti ove prevalgono le attività non commerciali.

Molto più realisticamente ed attenendomi strettamente all'argomento assegnatomi, invece, intendo esporre qualche considerazione sugli effetti e sugli eventuali limiti che comporta il riconoscimento alle scuole parificate del regime di favore delle ONLUS, che non costituisce una novità assoluta posto che l'Amministrazione Finanziaria con la Circ. Min. n. 22 del 22 gennaio 1999 aveva già ammesso l'estensione agli istituti religiosi gestori di scuole elementari parificate o di scuole materne nonché alle associazioni ed alle cooperative di carattere privato operanti nel settore dell'istruzione.

2. Considerazioni generali ai fini dell'inquadramento della fattispecie. - A tal fine e prima di passare al cuore del problema, riterrei sistematicamente corretto esporre qualche riflessione introduttiva sulla ratio e sulla formulazione della disposizione nonché sul relativo ambito soggettivo di applicazione.

2.1 - Quanto al primo aspetto, in via di principio, mi sembra che sia inequivocabile l'intento del legislatore di estendere un regime di favore (*id est*: quello delle ONLUS) alla categoria di soggetti quest'oggi in esame (e cioè alle scuole parificate) evidentemente presupponendo un giudizio di meritevolezza in funzione dell'attività esercitata e delle modalità con la quale quest'ultima è rivolta ai beneficiari.

Dall'esame del dettato legislativo, infatti, emerge con chiarezza che il riconoscimento del regime di favore sembra avere un ruolo prevalente anche rispetto alla

¹ Relazione tenuta al Convegno di Studio svoltosi a Roma, presso l'Ist. S. Leone Magno, il 29 aprile 2001.

sistematica della disciplina delle ONLUS in relazione alla quale sono “solo” richiesti i requisiti tipici di quest’ultima categoria di soggetti nei termini che chiarirò in seguito. Tale circostanza sembra avere influenzato anche la tecnica legislativa posto che non si è proceduto con la novella dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (analogamente a quanto disposto, ad esempio, per le fondazioni, per gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, per gli organismi di volontariato, per le organizzazioni non governative riconosciute, per le cooperative sociali e per le associazioni di promozione sociale proprio in tema di requisiti soggettivi ai fini della qualifica di ONLUS) ma con un’apposita disposizione cd. “fuori sistema”.

Talché sembrerebbe che la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 1 della legge n. 62 del 2000 si atteggi come una deroga alla disciplina ordinaria delle ONLUS nel senso che - pur non essendo tali - per i destinatari è sufficiente possedere i requisiti di cui all’art. 10 per fruire del “trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997”.

Circa quest’ultimo aspetto, pur nella discutibile formulazione testuale, gli effetti della disposizione sembrano abbastanza chiari in quanto il richiamo al D.Lgs. n. 460 del 1997 *tout court* comporta l’applicazione di tutte le norme in esso previste (vale a dire quelle di cui agli articoli da 12 a 25) le quali, com’è noto, non riguardano solo il versante delle imposte dirette ma si estendono all’Imposta sul Valore Aggiunto, all’imposta di bollo, alle tasse sulle concessioni governative, all’imposta sulle successioni e donazioni e via discorrendo.

Tornando ai rapporti tra la disposizione in commento e l’art. 10 del D.Lgs. n. 460, invece, la *ratio* e la formulazione della prima sembrano presupporre una prima implicazione di carattere generale in quanto alle scuole paritarie non sembra richiesto l’adempimento formale dell’indicazione dei requisiti richiesti alle ONLUS negli atti costitutivi o negli statuti, né i relativi requisiti di forma anche se nulla vieta di adottare la conclusione opposta. L’evidente differenza rispetto alla formulazione del comma 1 dell’art. 10, infatti, depone in senso favorevole alla conclusione secondo cui la verifica dei requisiti deve essere effettuata in punto di fatto senza trovare necessariamente rispondenza nel programma istitutivo ed organizzativo dell’ente da cui consegue ulteriormente che essa può risultare variabile caso per caso.

In tale prospettiva, pur nell’assenza dell’usuale specificazione “in quanto applicabili”, il problema di fondo attiene alla compatibilità dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 con la natura e l’organizzazione dei soggetti destinatari del provvedimento talché è proprio su tale aspetto che soffermerò l’attenzione nelle considerazioni successive al fine di verificare l’insussistenza di profonde incompatibilità rispetto alla soluzione adottata dal legislatore fiscale.

2.2 – Quanto all’ambito soggettivo della disposizione, invece, mi sembra che non sussistano particolari problemi alla luce dell’impianto delineato dalla legge n. 62 del 2000. Infatti, la norma è estremamente chiara nell’indirizzarsi “alle scuole paritarie senza fini di lucro” vale a dire alle istituzioni scolastiche non statali (comprese quelle degli enti locali), in possesso dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 1 della legge n. 62, che presentano l’apposita istanza prevista dal comma 4.

Si tratta, quindi, di una categoria di soggetti ben definita nei cui riguardi il possesso originario dei requisiti in funzione del riconoscimento della parità e la successiva permanenza sono devoluti all’accertamento del Ministero della Pubblica Istruzione. In tale ambito un discorso particolare merita l’insussistenza del fine di lucro, che non sembra richiesto da alcuna disposizione sostanziale ma solo ai fini del riconoscimento del regime fiscale delle ONLUS. Ragionevolmente tale circostanza è imputabile all’evoluzione della legislazione tributaria che, a partire dall’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, è stata sempre più sensibile all’assenza del fine lucrativo ai fini dell’attribuzione dei benefici fiscali al punto

da individuare recentemente una nuova categoria di soggetti – rilevante solo ai fini fiscali - costituita appunto dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Peraltro, in forza di tale tendenza legislativa, dopo aver precisato i rapporti tra scopi o fine istituzionale, oggetto ed attività, presso la dottrina più accreditata (FEDELE, GALLO, CASTALDI) si è ormai definitivamente affermata la distinzione tra lucro oggettivo e soggettivo ed in tal senso mi sembrerebbe che il divieto in esame attenga alla seconda fattispecie, vale a dire alla distribuzione egoistica dei risultati conseguiti ai promotori, partecipanti o associati, senza pregiudicare la realizzazione degli utili ovvero la programmazione e l'esercizio dell'attività d'impresa in funzione del finanziamento dell'attività istituzionale.

3. Segue: la natura della disposizione agevolativa. - Per quanto attiene alla natura dell'agevolazione, invece, mi sembra che alla disposizione in rassegna sia possibile estendere gran parte delle considerazioni sviluppate in via dottrinale e giurisprudenziale a proposito dell'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973.

In tale prospettiva, ritengo che il regime di favore sia inquadrabile nell'ambito delle agevolazioni cd. soggettive vale a dire fra i regimi ancorati alle qualità soggettive del beneficiario piuttosto che all'attività autonomamente considerata, che prescinde cioè dalle caratteristiche del soggetto che la pone in essere. Infatti, la norma si indirizza sul soggetto "parificato" autorizzato ad esercitare l'attività scolastica sulla base della disciplina sostanziale ed opera limitatamente a quest'ultima sfera seppur con l'ampliamento alle cosiddette "attività connesse" secondo quanto previsto dal regime fiscale mutuato dal legislatore.

Tale conclusione è agevolmente argomentabile sulla base della formulazione testuale del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2000, nella quale l'attività scolastica assume rilievo in funzione delle caratteristiche di colui che è autorizzato ad esercitarla talché l'ambito soggettivo di applicazione è letteralmente individuato "Nelle scuole paritarie ... che abbiano i requisiti ..." in coerenza con quanto previsto sul piano sostanziale dal precedente comma 4 che dispone "La parità è riconosciuta alle scuole in possesso dei seguenti requisiti ...".

Tuttavia, pur essendo in presenza di una fattispecie legale improntata alle qualità soggettive del destinatario, è altrettanto evidente che la norma non pone condizionamenti immediati in ordine alla natura giuridica del beneficiario per cui, ad esempio, tra gli enti privati si possono includere le associazioni (riconosciute o meno), i comitati, le fondazioni, gli enti ecclesiastici e via discorrendo. Viceversa, le uniche limitazioni si desumono *a contrariis* dall'ampia categoria degli enti lucrativi e dai soggetti di cui al comma 10 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 per i quali è normativamente esclusa la qualifica di ONLUS (enti pubblici, società commerciali diverse dalle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, etc...).

4. La decorrenza del regime agevolato. - In merito ai profili applicativi della disposizione un aspetto apparentemente controverso attiene alla decorrenza del regime di favore anche alla luce del fatto che la norma non fornisce alcuna indicazione in materia. Quest'ultima, infatti, si limita a disporre il riconoscimento del regime delle ONLUS senza però chiarire se il beneficio è subordinato a qualche adempimento formale (in analogia a quanto disposto per le stesse ONLUS) e soprattutto a partire da quando esso decorra.

Talché diventa necessario chiarire questi ultimi due aspetti e cioè:

a) se sia necessaria la comunicazione all'apposita anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

b) a partire da quale esercizio d'imposta decorra il regime di favore.

Al riguardo, può forse risultare opportuno tenere sempre in posizione di centralità

la circostanza che la norma è destinata alle “scuole paritarie” vale a dire alle scuole che hanno già formulato un’apposita richiesta e per le quali si è concluso il procedimento di accertamento dei requisiti sostanziali di cui al comma 4 dell’art. 1 della legge n. 62. Da cui ne consegue che, in via di principio, l’applicazione del regime delle ONLUS è necessariamente variabile sul piano temporale in funzione della conclusione del singolo procedimento amministrativo che porta al riconoscimento della qualifica di “scuola paritaria”.

Tuttavia tale circostanza potrebbe non bastare in quanto è noto che la disciplina ordinaria delle ONLUS subordina il beneficio delle agevolazioni (e la susseguente perdita) all’apposita comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997 da inviare alla Direzione Regionale competente. Ed in tal senso è altrettanto noto il rigido orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, che, in sede di prima applicazione del D.Lgs. n. 460, ha sottolineato che la comunicazione tardiva “differisce la decorrenza del regime agevolativo ... del quale sarà possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa” aggiungendo “pertanto per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto, l’agevolazione spetterà con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione” (così *Circ. Min. n. 22/E del 22 gennaio 1999*).

Aggiungasi che l’impostazione più rigorosa non è stata condizionata né dalle difficoltà con le quali è stata istituita l’anagrafe unica delle ONLUS, né tantomeno dalla perdurante mancata istituzione dell’Autorità chiamata a vigilare sulla “sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS nonché sui casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni” ovvero, più in generale, sull’attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 460 visti i recenti rilievi del Consiglio di Stato alla seconda versione del D.P.C.M. che avrebbe dovuto disciplinare organicamente la materia (cfr. *Il Sole 24-ore del 30 marzo 1991, pag. 27*).

Talché ad oggi può dirsi che il principio che si è affermato in concreto subordina la fruizione del regime agevolato all’apposita comunicazione evidentemente nel presupposto non solo di ottenere informazioni sulla rilevanza del fenomeno ma soprattutto di agevolare l’attività di controllo per la facilità con cui è possibile procedere alle verifiche cosiddette mirate. Solo in tale ottica, infatti, si riesce a giustificare l’impostazione del D.Lgs. n. 460 del 1997 in cui il meccanismo della comunicazione preventiva assume una rilevanza sostanziale e reiterata come accade, ad esempio, nel caso delle cessioni gratuite da parte di soggetti esercenti attività d’impresa in favore delle ONLUS di cui all’art. 13 nel quale l’obbligo della comunicazione preventiva (per ciascuna cessione) è posto addirittura a carico del cedente.

Se questa è la *ratio* della comunicazione, quindi, non vi sono rilevanti impedimenti sistematici all’estensione della medesima conclusione anche per le scuole paritarie nonostante esse non siano ONLUS in senso stretto. In tal senso vi è l’indicativo precedente dell’Amministrazione Finanziaria, già menzionato in precedenza, che ha chiarito a proposito degli istituti religiosi gestori di scuole elementari parificate e di scuole materne private nonché degli altri enti che svolgono la propria attività nel settore dell’istruzione come il regime agevolato è subordinato, tra l’altro, alla richiesta di “iscrizione all’anagrafe delle ONLUS” (cfr. *Circ. Min. n. 22/E del 22 gennaio 1999*).

Ovviamente tale conclusione comporterà soluzioni specifiche nell’ambito dell’anagrafe, nel senso che probabilmente occorrerà istituire un’apposita sezione costituita dai soggetti che - pur non essendo ONLUS - fruiscono del relativo regime ai fini fiscali, ma tuttavia ritengo che tali inconvenienti non costituiscano un impedimento decisivo.

In realtà, alla luce dei recenti sviluppi legislativi sull’efficacia del comportamento adottato dal contribuente, seppur ai soli fini “della determinazione dell’imposta o di regimi contabili”, verrebbe da chiedersi se l’impostazione appena illustrata può essere considerata

razionale. Infatti, posto che la disciplina di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 ha riconosciuto la rilevanza del cosiddetto comportamento concludente tenuto dal soggetto passivo e considerata l'ampia applicazione di quest'ultimo istituto, ad esempio, in tema di esercizio delle opzioni per la scelta del regime contabile più adeguato oppure del criterio di determinazione della base imponibile (e del conseguente regime degli acconti) ai fini IRAP da parte degli enti pubblici, presumibilmente sarebbe più ragionevole escludere qualsiasi adempimento a carico delle scuole paritarie allo scopo di beneficiare del regime di favore.

Se così fosse, tuttavia, a parità di regime fiscale, si andrebbe a prospettare una disciplina differente tra le ONLUS e coloro ai quali il regime di favore del D.Lgs. n. 460 si applica *per relationem*, che sarebbe difficilmente giustificabile sul piano sistematico soprattutto alla luce del fatto che i soggetti più penalizzati sarebbero quelli ai quali le norme richiamate si applicano in via immediata. Né si potrebbe addurre che tale differenza è la conseguenza dell'evoluzione normativa in quanto la rilevanza del comportamento concludente era già sancita all'epoca dell'elaborazione del D.Lgs. n. 460 al punto che la soluzione adottata dal legislatore per le ONLUS può essere considerata una deroga al principio generale dell'efficacia del comportamento adottato dal soggetto passivo giustificabile per il particolare regime di favore loro riconosciuto.

Seguendo tale schema risulta più agevole estendere l'analoga conclusione alle scuole paritarie mentre la soluzione meno prudente, basata sull'irrilevanza della comunicazione preventiva, resterebbe eventualmente percorribile in via contenziosa ovviamente in presenza di comportamenti divergenti rispetto a quanto appena illustrato. Pertanto, un atteggiamento di cautela suggerisce di inoltrare l'apposita comunicazione alla Direzione Regionale competente per territorio entro trenta giorni dall'avvenuto riconoscimento della parità scolastica, sulla base della quale probabilmente è possibile risolvere anche il secondo punto da me enunciato e cioè la decorrenza del regime di favore.

Sul punto, infatti, è noto che, sul piano temporale, la disciplina agevolata delle ONLUS è connotata da un regime cosiddetto istantaneo essendo immediatamente applicabile anche nel corso dell'esercizio.

In tal senso, infatti, si indirizzano le norme del D.Lgs. n. 460 nonché gli schemi di D.P.C.M. relativi all'Autorità nella parte in cui disciplinano "i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni" ma, in senso più ampio, analoga configurazione assume la norma di cui all'art. 111-bis, in tema di perdita della qualifica dell'ente non commerciale (espressamente inapplicabile agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ai sensi del comma 4), nella quale addirittura si ipotizza un'efficacia retroattiva laddove si dispone "il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni ..." aggiungendo che "l'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica".

Tuttavia, tale impostazione, se non origina problemi nell'ipotesi di avvio dell'attività con un soggetto *ad hoc*, comporta rilevanti difficoltà applicative qualora l'attività agevolata sia intrapresa con un soggetto preesistente oppure nell'ipotesi di decadenza dal regime di favore in quanto si verifica la coesistenza di un doppio regime nel medesimo esercizio d'imposta con l'ulteriore problema di porre in essere differenti obblighi contabili. A questo spesso si aggiunge la difficoltà di stabilire con precisione il momento in cui si perpetua il passaggio da un regime all'altro talché sarebbe opportuno che, in simili circostanze, sia previsto in via legislativa che qualsivoglia mutamento con efficacia sostanziale decorra a partire dal primo periodo d'imposta successivo al verificarsi dei requisiti richiesti dalla fattispecie legale.

Tale ragionamento a me sembra tranquillamente estensibile alle scuole paritarie senza fine di lucro destinatarie della disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2000.

Talché mentre alcun problema si pone per le scuole appositamente costituite che chiedono la parità scolastica, in quanto – riprendendo quando affermato in precedenza – il regime di favore decorrerà dall'apposita comunicazione inoltrata agli uffici fiscali, le complicazioni possono sussistere per le scuole che esercitano tale facoltà successivamente alla costituzione. Infatti, in quest'ultima ipotesi si prospetta concretamente l'applicazione di un doppio regime nel medesimo periodo d'imposta con le inevitabili conseguenze in tema di redazione della dichiarazione annuale e soprattutto di adempimenti contabili periodici ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

In simili circostanze, quindi, può risultare opportuno programmare in anticipo l'ingresso nel regime fiscale delle ONLUS allo scopo di farlo coincidere con l'inizio dell'esercizio d'imposta salvo non utilizzare la comunicazione agli uffici fiscali per determinare espressamente la decorrenza a partire dal primo periodo d'imposta successivo come accade frequentemente nelle operazioni straordinarie fra società.

5. L'applicazione alle scuole paritarie dei requisiti soggettivi tipici delle ONLUS.

- Per quanto attiene alle caratteristiche soggettive delle ONLUS applicabili alle scuole che abbiano chiesto il riconoscimento della parità la disciplina di riferimento è data dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 nel cui ambito notoriamente è possibile distinguere i requisiti collegati alle regole di funzionamento dell'ente (forma dello statuto, obbligo di devoluzione degli utili, disciplina del bilancio, etc...) da quelli connessi al settore di attività ed alle modalità di esercizio di quest'ultima.

Trascurando momentaneamente la differenza tra attività istituzionali ed attività direttamente connesse sulla quale tornerò in seguito, peraltro, nell'ambito dei secondi, com'è noto, il legislatore con i successivi commi 2, 3 e 4 ha dedicato particolare attenzione alla definizione dell'"esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale", specificando i beneficiari dell'attività solidaristica (commi 2 e 3) ed individuando taluni settori di attività per i quali tale connotazione è considerata fisiologicamente presente (comma 4).

Talché, ai fini della qualificazione di ONLUS, è necessario in primo luogo esercitare l'attività nei settori analiticamente individuati alla lett. a) del comma 1 dell'art. 10 ma non meno importante è la circostanza che l'attività medesima si estrinsechi attraverso modalità che consentono di ritenere sussistente il fine solidaristico nei limiti ed alle condizioni di cui ai tre commi successivi.

Ai fini del tema quest'oggi in discussione, quindi, posto che l'istruzione è espressamente prevista al punto 4 della lettera a), si pone il problema di verificare se le scuole paritarie perseguano fini solidaristici soprattutto alla luce della rigorosa interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria, che, ad esempio, ha sottolineato l'impossibilità di considerare gli anziani quali soggetti bisognosi ovvero destinatari delle attività solidaristiche (*cfr. Circ. Min. n. 189 dell'11 dicembre 2000*). La conclusione sul punto mi sembra abbastanza tranquillizzante in quanto - al di là dell'atipicità dello strumento utilizzato - l'accettazione formale del Governo in sede di approvazione della legge n. 62 dell'ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati credo possa costituire un valido riferimento per affermare l'insussistenza di qualsiasi dubbio.

E' evidente, infatti, che l'applicazione per le scuole paritarie della regola di cui al comma 2 dell'art. 10 - laddove per il settore dell'istruzione è disposto che il fine solidaristico è ritenuto sussistente allorché l'attività non è esercitata in forma egoistica (rivolta cioè ai soci, associati, partecipanti oppure agli organi che assicurano il funzionamento dell'ente) ma è rivolta alle persone svantaggiate o alle collettività straniere (limitatamente agli aiuti umanitari) - sarebbe risultata del tutto irrazionale e comunque limitativa di un servizio pubblico destinato alla generalità dei cittadini.

In tal senso e cioè allo scopo di evitare che l'attività fiscalmente agevolata subisca limitazioni sul piano dei beneficiari e che, quindi, sia possibile indirizzarla nei confronti di

chiunque ne faccia richiesta, a mio avviso, costituisce una formula di garanzia la previsione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 62, che espressamente prevede alla lettera d) tra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità "l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta ..." aggiungendo alla lettera successiva "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio".

Ne consegue, che, in forza di tali disposizioni, per le scuole paritarie non solo è ragionevole escludere qualsiasi modello egoistico di esercizio dell'attività ma è possibile affermare il pieno rispetto della regola sulle finalità solidaristiche di cui al comma 2 dell'articolo 10 posto che la parità è subordinata al principio della non discriminazione ovvero dell'attività rivolta nei confronti di chiunque ne faccia richiesta, svantaggiati e non.

Una volta chiarita l'assenza di questioni in ordine al rispetto delle **lettere a) e b)** del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 è ragionevole esaminare gli altri requisiti previsti dalla fattispecie legale alcuni dei quali sembrano di agevole applicazione. E' il caso, ad esempio:

i) della **lett. c)** che attiene al divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle direttamente connesse purché queste ultime non siano prevalenti rispetto alle prime e non originino proventi superiori al 66% delle spese complessive dell'ente. In particolare, si tratta di un divieto assoluto che porta ad escludere l'esercizio di qualsiasi altra attività rispetto a quella istituzionale ed a quelle direttamente connesse ed a separare nettamente le prime dalle seconde magari in sede di piano dell'offerta formativa; ovviamente il divieto riguarda le sfere di attività e non anche le modalità organizzative attraverso le quali le stesse si estrinsecano, talché - per restare nell'ambito delle istituzionali (*id est*: l'istruzione) - è ammissibile, ad esempio, la gestione di più scuole da parte di un unico soggetto;

ii) della **lett. d)** (ovvero del "divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale" salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di ONLUS) da combinare con la regola di cui al successivo comma 6 per quanto attiene alle fattispecie considerate ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione; iii) della **lett. e)** (ovvero dell'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle direttamente connesse) la cui *ratio* si riconnette all'esigenza di escludere qualsiasi eterodestinazione dei risultati economici dopo aver escluso quella meramente "interna";

iv) della **lett. f)** (ovvero dell'obbligo di devoluzione del patrimonio ad una ONLUS in ipotesi di scioglimento per qualunque causa salvo la diversa destinazione imposta dalla legge), che, al limite, può comportare qualche problema di adeguamento per i gestori di scuole che abbiano clausole statutarie contrastanti posto che il dettato legislativo impone il richiamo alla preventiva consultazione dell'organo di controllo tuttora non nominato;

v) della **lett. h)** (ovvero la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo il diritto di voto dei maggiorenni per l'approvazione e la modificazione dello statuto e per la nomina degli organi direttivi), la quale, ai sensi del comma 7 dell'art. 10, è espressamente inapplicabile alle fondazioni ed agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e che, viceversa, sembra concepita principalmente per gli enti a base associativa (riconosciuti o meno).

Proseguendo nell'esame dei requisiti, peraltro, un discorso altrettanto agevole

seppur *ad escludendum* è possibile riservarlo alla lett. i), che impone l'uso nella denominazione ed in qualsiasi elemento distintivo della formula estesa oppure dell'acronimo ONLUS, anch'essa inapplicabile agli enti religiosi riconosciuti ai sensi del comma 7 dell'art. 10, essendo difficile discutere il principio, posto a garanzia dell'affidamento dei terzi, secondo cui nessuno può spendere ed utilizzare un elemento identificativo di una precisa categoria giuridica di soggetti senza appartenervi. Talché, ai nostri fini, mi sembrerebbe altrettanto agevole concludere che a carico delle scuole paritarie non è ipotizzabile alcun obbligo di autodefinizione come ONLUS (non essendo tali) per il solo fatto di fruire del relativo regime fiscale.

Un discorso più articolato, invece, può ipotizzarsi a proposito dell'ultimo requisito di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, previsto dalla lett. g), che riguarda "l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale".

Al riguardo, anche allo scopo di non occupare lo spazio riservato agli altri relatori, trascurerei i profili controversi originati da tale disposizione già con riferimento alle ONLUS, che attengono alla facoltà di redigere indifferentemente un bilancio o un rendiconto, quasi che i due documenti contabili abbiano contenuti e criteri di redazione omogenei, e soprattutto alla compatibilità di tale previsione con l'"apposito documento" di fine esercizio previsto dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Sul punto, mi limito solo a segnalare che un contributo utile può provenire dal documento "rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit" elaborato di recente dall'apposita commissione istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (cfr. *Il Sole 24-ore del 14 aprile 2001, 18*).

Così come non indugerei sugli obblighi di pubblicità questa volta del "bilancio" previsti dalla lett. a) del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2000 ma ribaditi anche dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 163 del 15 giugno 2000 che sottolinea la necessità che esso "sia accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse".

Viceversa, anche in forza di quanto chiarito in quest'ultimo atto amministrativo, desidero riservare qualche considerazione al soggetto sul quale pende l'obbligo del bilancio in quanto sia la disciplina sostanziale, che l'estensione del regime tipico delle ONLUS sembrano riferirsi ad un'entità (*id est*: la scuola) che non è un autonomo soggetto giuridico e che pertanto non può essere tenuta a tale adempimento.

Quest'ultima, infatti, pur essendo dotata di autonomia didattica e formativa, ai sensi del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche approvato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, non costituisce un centro di imputazione di obblighi e responsabilità, né ad essa si può riconoscere la capacità di essere titolare di rapporti giuridici, essendo in gran parte dei casi beneficiaria dell'uso dei beni di titolarità del gestore sui quali, al più, grava un vincolo di destinazione, talché si giustifica agevolmente la conclusione cui perviene la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione e la dottrina che si è occupata dell'argomento (PUDDU, *Il bilancio della scuola paritaria*, in Documenti AGIDAE, n. 12, 2000, 5, ove si richiama il caso degli editori di più testate giornalistiche ai fini della pubblicazione del bilancio di ciascuna testata) che correttamente riferiscono l'obbligo in parola al titolare della gestione (classificati in cinque categorie dalla Circolare del Ministero della Pubbl. Istruz. n. 163 del 15 giugno 2000).

Pertanto se, in linea di principio, il bilancio del soggetto gestore non è rilevante ai fini del riconoscimento della parità scolastica, in quanto le relative disposizioni si riferiscono esclusivamente al bilancio della "scuola", lo stesso rappresenta pur sempre il documento contabile da cui muovere per imputare le singole poste di costo e di ricavo secondo corretti principi contabili.

In definitiva, si verifica che, da un lato, l'obbligo alla redazione del bilancio pende sul gestore in funzione della disciplina civilistica e fiscale applicabile in forza della

categoria giuridica di appartenenza ma, dall'altro, che la necessità di riferirsi alla singola scuola impone comunque una scomposizione delle risultanze contabili complessive con i susseguenti problemi di imputazione ad eccezione del caso elementare in cui il gestore gestisce un'unica scuola ove i due documenti contabili di fine esercizio saranno coincidenti.

Viceversa, la difficoltà testé prospettata emerge in tutta evidenza nell'ipotesi in cui il gestore sia chiamato ad amministrare più "scuole" in quanto, a fronte di un unico impianto contabile, ai fini sostanziali si pone il problema di scindere e di estrapolare tanti documenti di fine esercizio per quante sono le "scuole" amministrate. Evidentemente in tali circostanze il problema non riguarda l'imputazione dei ricavi e dei costi diretti (personale, materiale didattico, etc...) ma attiene soprattutto ai costi comuni e promiscui per la difficoltà di determinare l'onere gravante su ciascun centro di imputazione (es. gli ammortamenti relativi alla sede utilizzata da più scuole) in relazione al quale, per esigenze di sistema, forse potrebbe essere proficuo ai fini fiscali applicare i criteri di cui al comma 3-bis dell'art. 109 del T.U.I.R.

Se tali considerazioni sono valide sul piano sostanziale ai fini dell'obbligo della redazione del bilancio, il discorso si complica esaminando la questione dal punto di vista degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla disciplina fiscale in quanto, fermo restando il rapporto tra gestore e "scuola", dal combinato disposto degli art. 111-ter del T.U.I.R. e dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per la singola scuola è ragionevole pervenire alle seguenti conclusioni:

- i) per le attività rientranti nel settore dell'istruzione esercitate secondo criteri solidaristici – pur non costituendo attività commerciale – occorre comunque redigere "scritture cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione" essendo quest'ultimo un obbligo che si estende "all'attività complessivamente svolta" fungibile con la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari di cui agli artt. 2216 e 2217 del Cod. Civ.;
- ii) per le attività direttamente connesse (e nei limiti in cui esse sono consentite) – essendo "solo" disposta la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile – occorre tenere la contabilità separata secondo le regole di cui agli artt. 14-18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Ne consegue che coordinando i due aspetti si perviene al seguente quadro di sintesi:

- i) ferma restando l'unicità dell'impianto contabile conforme a quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativamente all'attività complessivamente esercitata, oltre alla redazione del bilancio di fine esercizio secondo i criteri civilistici, il soggetto gestore deve redigere tanti bilanci analitici per quante sono le scuole amministrate;
- ii) limitatamente alle attività direttamente connesse occorre tenere la contabilità separata che assumerà la fisionomia di contabilità ordinaria, semplificata o minima in funzione dell'ammontare annuale dei ricavi salvo il caso degli enti pubblici in relazione ai quali l'obbligo della contabilità separata può essere realizzato nell'ambito della "contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge" ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del T.U.I.R.

6. Conclusioni. – In definitiva, volendo esprimere qualche considerazione di sintesi mi sembra che in primo luogo si debba accogliere con favore la scelta del legislatore di estendere il regime fiscale delle ONLUS alle scuole paritarie. In tal modo, in analogia alle esperienze di altri settori, anche nell'istruzione si è cercato di distinguere attraverso la variabile fiscale tra i diversi soggetti operanti in un ambito tradizionalmente riservato all'attività statale, considerando meritevoli di un regime di favore solo coloro che si

sottopongono allo speciale procedimento di parificazione presumibilmente nell'intento di assicurare uniformità di indirizzo ed un elevato *standard* di qualità.

La *ratio* dell'intervento legislativo, quindi, è ampiamente condivisibile in quanto si è cercato di evitare la concessione di benefici indiscriminati a vantaggio di un intervento selettivo che - senza ledere l'autonomia del beneficiario - assicura un'uniformità di indirizzo ed il controllo dell'attività rivolta ai destinatari per effetto delle competenze riservate al Ministero della Pubblica Istruzione.

Dal punto di vista pratico i vantaggi ritraibili in concreto saranno non trascurabili soprattutto se i beneficiari della disposizione sapranno adeguatamente valorizzare sul piano economico le attività direttamente connesse, che sempre più insistentemente rivestono l'importante ruolo di supportare finanziariamente l'attività istituzionale. Ma anche su quest'ultimo versante la collocazione in una sfera estranea all'attività commerciale costituisce un indubbio beneficio posto che nel passato era dominante l'opinione che l'attività scolastica privata - essendo una prestazione di servizi dietro il pagamento di corrispettivi - concretizzasse un'attività commerciale a prescindere dalle finalità lucrative o meno.

Nonostante qualche imprecisione testuale rilevata in precedenza, peraltro, anche dal punto di vista sistematico non mi sembra che la norma presenti gravi irrazionalità o incongruenze tali da condizionarne l'applicazione in concreto. Sul piano della *sedes materiae*, allo scopo di ridimensionare i problemi di coordinamento, forse sarebbe stato meglio novellare direttamente il D.Lgs. n. 460 del 1997 anche se la previsione nell'ambito della legge n. 62 denota il vantaggio di avere a disposizione un testo organico comprensivo anche della disciplina sostanziale.

Per quanto riguarda le difficoltà in tema di adempimenti contabili, infine, mi sembra che gran parte di esse derivino dal peculiare rapporto che si instaura tra il gestore e la "scuola", le quali ovviamente tendono a crescere man mano che si dimensiona e si articola la struttura giuridica ed organizzativa del primo.

Su queste basi non resta che attendere i risultati che produrrà l'assetto complessivo della legge n. 62 nell'auspicio che possa contribuire a rilanciare un settore vitale per il Paese.

* * * * *

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/00-14/01/01	2,717391	2,038043	1,500	3,538043
15/01/01- 14/02/01	0,440917	0,330688	0,125	0,455688
15/02/01- 14/03/01	0,793651	0,595238	0,250	0,845238
15/03/01- 14/04/01	0,881834	0,661376	0,375	1,036376
15/04/01- 14/05/01	1,234568	0,925926	0,500	1,425926
15/05/01- 14/06/01	1,499118	1,124339	0,625	1,749339
15/06/01- 14/07/01	1,675485	1,256614	0,750	2,006614

Venezia, 8 maggio 2001

Alla Congregazione
Omissis
30015 – CHIOGGIA (VE)

OGGETTO: Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – ONLUS – Richiesta documentazione

Con riferimento alla comunicazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs 4/12/1997, n. 460, al fine di consentire alla scrivente di intraprendere un'azione tesa a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ascrivibili al possesso della qualifica di ONLUS, codesto Ente è invitato a trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della presente, copia dello statuto e dell'atto costitutivo con allegata dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, che trattasi di copia conforme all'originale.

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare che le agevolazioni disciplinate dal Decreto citato sono fruibili dai soggetti che con la propria attività perseguono finalità di solidarietà sociale, quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado, ma dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Pertanto per i settori di attività sopra riportati le finalità di solidarietà sussistono quando le stesse sono correlate alle condizioni dei destinatari.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'entrata in vigore della legge 10/03/2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", la scrivente ha interessato in proposito la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso la quale ha espresso parere negativo in ordine alla esclusione, per le scuole paritarie, della sussistenza del requisito indicato all'art. 10, comma 1, lett. b), D.lgs n. 460/97, ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dallo stesso Decreto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ne consegue che, anche per le scuole paritarie, permane la necessità della sussistenza di tale requisito concernente il perseguimento della finalità di solidarietà sociale, per il quale si presuppone lo svolgimento di attività statutaria correlata alla condizione dei destinatari come sopra già precisato.

Tutto ciò premesso si partecipa che può essere legittimamente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, la scuola che risulta in possesso dei requisiti indicati all'art. 10 del Decreto citato, a nulla rilevando l'eventuale riconoscimento di parificazione ai sensi della legge n. 62/2000 in virtù del parere fornito dalla citata Direzione Centrale.

Pertanto alla luce di quanto sopraesposto, gli enti risultanti privi dei requisiti richiesti dall'art. 10 del Decreto citato sono invitati a produrre, mediante la compilazione dell'apposito modulo che si allega alla presente, richiesta di cancellazione dall'anagrafe ONLUS motivandola nel settore previsto per la perdita della qualifica, con la seguente dichiarazione "Richiesta di cancellazione dall'anagrafe ONLUS per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 dell'11 dicembre 1997", viceversa, gli enti che ritengono di possedere le caratteristiche previste, sono tenuti ad inviare la documentazione richiesta come da primo capoverso della presente.

MINISTERO DELLE FINANZE: RISOLUZIONE N. 75/E DEL 21 MAGGIO 2001

Oggetto: IRPEG – ONLUS. Attività istituzionali. Attività direttamente connesse. Art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In riferimento alle note sopra emarginate, relative ad una richiesta di parere da parte della Fondazione X, circa la possibilità di attivare, in connessione alla gestione di una casa di riposo per anziani (attività istituzionale), anche una scuola materna – asilo nido (attività connessa), mantenendo il proprio status di ONLUS, si formulano le seguenti osservazioni.

In primo luogo si fa presente, come precisato, da ultimo, nella risoluzione n. 189/E dell'11 dicembre 2000, che “le case di riposo meritano le agevolazioni contenute nel...decreto legislativo n. 460 del 1997, solamente qualora si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico”.

A sostegno di questa tesi, nella citata risoluzione, si evidenziava che “l'articolo 38 della Costituzione, nel conferire rilevanza costituzionale all'assistenza sociale, ne valorizza l'aspetto di garanzia sociale, quale contributo solidaristico in favore di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.”

Consequentemente si rappresentava “che la qualità di soggetto anziano non appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari di assistenza sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria”.

Nella menzionata risoluzione si precisava, altresì, che “le ONLUS possono svolgere la loro attività in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche. In tal caso l'irrelevanza fiscale dei contributi erogati all'ente – stabilita dall'art. 108, comma 2-bis del TUIR, al quale fa esplicito rinvio l'art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 – vale sia per i contributi a fondo perduto che per i contributi aventi natura corrispettiva”.

Codesta Direzione dovrà, quindi, preliminarmente valutare la possibilità di ricondurre la Fondazione in argomento tra le ONLUS che prestano assistenza sociale e socio-sanitaria, verificando se l'attività istituzionale dell'ente risponda a finalità solidaristiche, secondo i criteri indicati nella menzionata risoluzione dell'11 dicembre 2000. Ovviamente, solo nel caso di esito favorevole di detto esame, sarà affrontato il problema dell'individuazione delle attività connesse.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare quanto segue.

Come risulta dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, le attività “direttamente connesse”, destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali, “sono attività oggettivamente analoghe a quelle istituzionali, dalle quali tuttavia si differenziano in quanto possono indirizzarsi a beneficio di chiunque, non sussistendo per esse alcun vincolo di destinazione. In quanto attività agevolate sotto l'aspetto fiscale, che potrebbero prestarsi facilmente, in linea di principio, a operazioni elusive e di turbativa del mercato, le attività connesse sono assoggettate a due condizioni stringenti: a) devono interessare gli stessi settori economici oggetto delle attività statutarie o istituzionali; b) i relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive. Tra le attività direttamente connesse rientra altresì quella attività (denominata accessoria e integrativa) strutturalmente funzionale, sotto l'aspetto materiale a quella istituzionale, che si sostanzia, cioè, in operazioni di completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali, quali ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei

o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione”.

Alla luce di quanto rappresentato nella citata relazione illustrativa al decreto n. 460 del 1997, si ritiene in primo luogo che l'attività di gestione di un asilo nido-scuola materna non possa rientrare tra le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'accessorietà presuppone, infatti, un collegamento non solo su un piano funzionale, ma anche e soprattutto su un piano meramente materiale, nel senso che l'attività connessa non deve potersi configurare come un'attività commerciale esercitabile anche separatamente dall'attività istituzionale.

Come chiarito nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, infatti, sono attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, ad esempio, la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

Ciò posto, si ritiene che non sia neanche possibile ricondurre detta attività tra quelle oggettivamente analoghe a quelle istituzionali.

Nella fattispecie in esame l'attività di gestione dell'asilo nido-scuola materna ha natura del tutto diversa e quindi certamente non “analoga” a quella istituzionale effettivamente esercitata (gestione della casa di riposo per anziani) dalla Fondazione X.

A proposito dell'attività di asilo nido si osserva, peraltro, che tale attività non appare neppure riconducibile nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, così come individuata nella citata risoluzione n. 189/E dell'11 dicembre 2000.

Infatti, in analogia a quanto precisato per il soggetto “anziano”, la qualità di “bambino al di sotto dei tre anni”, fruitore dell'asilo nido, non appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari dell'assistenza sociale e socio-sanitaria così come sopra definita.

Infatti, detto settore di attività, per il quale la finalità solidaristica è immanente, non può non riflettersi che a vantaggio di categorie socialmente deboli, quali ad esempio ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti, portatori di handicap, ecc.

In sostanza, il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno l'essenza stessa dell'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

Sulla base di tali principi potrebbe essere ricompresa nell'ambito dell'assistenza sociale l'attività di “asilo nido” e, in generale, l'attività di accoglienza e assistenza nei confronti dei figli minori dei sopra menzionati soggetti, appartenenti a categorie socialmente deboli, quale attività di assistenza svolta a sostegno di famiglie che necessitano di intervento sociale.

A proposito, poi, dell'attività di scuola materna, riconducibile nel settore dell'istruzione, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), punto 4), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si osserva che anche detta attività non appare riconducibile, nella fattispecie, tra le attività connesse, in quanto oggettivamente analoghe a quelle istituzionali. Detta attività, infatti, per essere considerata attività connessa, dovrebbe essere svolta effettivamente in via principale (e non solamente indicata nello statuto tra le attività istituzionali) nei confronti di persone svantaggiate e solamente in subordine, come attività direttamente connessa a quella istituzionale, ai sensi del medesimo art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, anche nei confronti di persone non svantaggiate. Per i motivi sopra esposti, si ritiene che, nella fattispecie in esame, la gestione della scuola materna/asilo nido non sia riconducibile tra le attività connesse di cui al citato art. 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.



**L'ABILITAZIONE
NELLA SCUOLA PARITARIA**

(L. 388/2000 – Art. 51)

COMMA 10

All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**".

SCUOLE PARITARIE:

LA CONTRORIFORMA DEL NUOVO GOVERNO

Carissimo P. Francesco,

con questa Controriforma del nuovo Governo, penso che cominciamo ad assaporare finalmente qualcosa di quanto inutilmente abbiamo atteso dai cinquant'anni della DC: non più il lazzaro che mendica un tozzo di pane di qualche beneficio della tavola del Governo comunista, ma siamo entrati nella sala dei bottoni, dove abbiamo cominciato a far sentire la nostra voce di scuole veramente "paritarie", con buone prospettive e affermazioni coraggiose che non devono arrendersi alle minacce di ex ministri e sindacalisti.

L'eliminazione degli incomprensibili e inconcludenti cicli ci ridà respiro e fiducia. A voi tocca collaborare in alto loco e con tutti i mezzi di coraggio e competenza, che vi sono riconosciuti.

Grazie di tutto quello che fate e auguri di ottime future NEWS.

P. Tangorra
Scuole Paritarie Rogazionisti –Padova

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

1. IL RAPPORTO DI LAVORO NELLE ULTIME CIRCOLARI INTERPRETATIVE

ENTE EMANATORE	ESTREMI CIRCOLARE	OGGETTO CIRCOLARE
Inps www.inps.it	Circolare n. 32, del 7/2/2001	Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8/8/1995, n. 335. Contributi dovuti nell'anno 2001.
Inps www.inps.it	Circolare n. 33, dell'8/2/2001	Determinazione per l'anno 2001 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti dall'1/1/2001.
Inps www.inps.it	Circolare n. 35, del 15/2/2001	Aliquota contributiva IVS dovuta al FPLD. Variazioni per l'anno 2001.
Inps www.inps.it	Circolare n. 64, del 15/3/2001	Legge 23.12.2000, n. 388, all'art. 80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.
Inps www.inps.it	Circolare n. 87, dell'11/4/2001	Articolo 19, lett. a) della legge 8 marzo 2000, n. 53: permessi per l'assistenza a portatori di handicap. Trattamenti pensionistici.
Dipartimento Funzione Pubblica G.U., Serie Generale n. 99 del 30.4.2001	Circolare n. 5, del 20/4/2001	Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di video-terminali".
Ministero del Lavoro www.minlavoro.it	Circolare n. 46, del 30/4/2001, Prot. 5/26335/SUB/PT	Attuazione della direttiva 97/81 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. Decreto legislativo n. 61 del 25/2/2000. Decreto legislativo n. 100 del 26/2/2001.

2. CIRCOLARE INPS SULLA FACOLTÀ PER I DIPENDENTI PRIVATI DI POSTICIPARE DI DUE ANNI LA PENSIONE SENZA VERSARE I CONTRIBUTI

Circolare Inps n. 118 del 30 maggio 2001 sull'«articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all'accredito dei contributi e posticipo dell'accesso al pensionamento di anzianità»

Omissis.

2. Destinatari

Destinatari della normativa di cui all'articolo 75 in esame sono i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalla tabella B) allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Detti lavoratori possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive della medesima.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 59 ha sostituito per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive la predetta tabella B) con la tabella C) allegata alla stessa legge n. 449 (allegato 3, omissis). Il comma 7 della legge 449 ha confermato i requisiti di cui alla tabella B) allegata alla legge 335 (allegato 4, omissis) per particolari categorie di lavoratori (operai, precoci, eccetera).

La facoltà prevista dall'articolo 75 in parola può essere esercitata da coloro che abbiano perfezionato i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica previsti dalle tabelle in questione.

Del pari la predetta facoltà può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che possono conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni.

Si rammenta che secondo le norme previste dall'articolo 59, comma 6, della legge n. 449, per le predette gestioni i requisiti minimi di età e di maggiore anzianità contributiva sono più elevati di quelli richiesti per il pensionamento nel regime generale.

Nelle tabelle (allegati da 5 a 7, omissis) sono riepilogati i requisiti e le decorrenze della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, già trasmessi con messaggi n. 6921 e n. 6934 del 19 novembre 1998.

Con riferimento ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto si precisa che sono destinatari della disciplina in argomento i lavoratori iscritti al Fondo Volo nonché ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi.

Sono altresì destinatari i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni in evidenza contabile separata del Fpld:

— gestione speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;

— soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.

Per quanto riguarda il Fondo Volo, atteso il riferimento normativo alla «tabella B) allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», si precisa che possono usufruire della facoltà di rinuncia disciplinata dalle disposizioni in esame esclusivamente gli iscritti che abbiano maturato il diritto a pensione di anzianità, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, sulla base dei predetti requisiti. La normativa in questione pertanto non trova applicazione nei confronti degli iscritti che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 3 del decreto n. 164, come modificato dall'articolo 59, comma 12, della citata legge n. 449, conseguano il diritto a pensione di anzianità con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

3. Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo e relative condizioni

A far tempo dal 1° aprile 2001 i lavoratori del settore privato possono esercitare la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e alle forme sostitutive della medesima.

Al momento dell'esercizio di tale facoltà il lavoratore deve impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista nei suoi confronti dalla normativa vigente per l'accesso al pensionamento di anzianità (cosiddetta finestra) e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Qualora prima della scadenza del biennio intervenga il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, l'accesso al pensionamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a tale data. I lavoratori per i quali l'accesso (cosiddetta finestra) al pensionamento di anzianità risulti già possibile alla data di esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo devono pertanto impegnarsi a posticipare il pensionamento di almeno due anni, ovvero fino alla data di compimento dell'età pensionabile se precedente alla scadenza del biennio, rispetto alla prima decorrenza utile successiva all'esercizio di tale facoltà.

Tra le condizioni per avvalersi della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto 23 marzo 2001, prevede che i lavoratori stipulino con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.

Non essendo richiesto il contestuale svolgimento di attività lavorativa, della facoltà in parola possono avvalersi anche quei lavoratori che, pur non occupati, abbiano maturato, all'atto dell'esercizio della facoltà, il diritto alla pensione di anzianità nel regime generale dei lavoratori dipendenti o nelle forme di esso sostitutive.

Stante l'impianto generale della norma, i datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di lavoro in argomento, sono esclusivamente quelli appartenenti al settore privato.

La facoltà di rinuncia può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle forme sostitutive della medesima, in corrispondenza dell'erogazione della retribuzione scaturente dal contratto a tempo determinato.

Resta, invece, confermato l'assoggettamento alle altre forme contributive.

4. Modalità di esercizio della facoltà di rinuncia

I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al presente decreto devono darne comunicazione all'Inps allegando:

— copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale a decorrere dalla prima "finestra" di pensionamento utile prevista dalla normativa vigente; qualora prima della scadenza dei due anni intervenga il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia, il contratto deve durare fino a tale data;

— dichiarazione, da presentare contemporaneamente anche al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo (vedi fac-simile allegato 8, omissis).

All'atto della ricezione della comunicazione, le Sedi provvederanno a verificare con ogni urgenza la sussistenza nei confronti dell'interessato dei requisiti per il pensionamento di anzianità di cui al punto 2 e la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento al fine di accertare che il contratto a tempo determinato abbia decorrenza pari o successiva alla prima "finestra" utile.

La documentazione pervenuta dovrà essere inserita nel fascicolo personale dell'interessato, e una copia dovrà essere trasmessa all'area aziende a corredo della posizione contributiva del datore di lavoro con il quale il lavoratore ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato.

5. Pensione da liquidare nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di rinuncia

Nei confronti dei lavoratori che abbiano perfezionato il diritto alla pensione di anzianità esercitando la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del contratto a tempo determinato, o dell'ultimo contratto a termine qualora la facoltà di rinuncia sia stata esercitata più volte.

La pensione deve essere liquidata a decorrere da tale data ancorché la relativa domanda venga presentata successivamente.

L'importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione che sarebbe spettata al lavoratore all'inizio del periodo di posticipo sulla base dei criteri di calcolo vigenti a tale data, maggiorata degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.

La pensione deve pertanto essere calcolata con riferimento all'anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di inizio del periodo lavorativo a termine e alle retribuzioni percepite fino a tale data — nei limiti dei periodi di riferimento, determinati alla stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile — rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno di inizio del periodo in argomento.

L'importo di pensione così determinato spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del contratto a tempo determinato, aumentato degli aumenti perequativi intervenuti fino a tale data.

6. Estinzione anticipata del contratto

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto, in caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa.

7. Registrazione dei dati

È in corso di realizzazione una funzione che consentirà alle Sedi di registrare sugli archivi Arca i dati relativi alla rinuncia all'accredito contributivo esercitata dal singolo assicurato.

8. Modalità operative

Come precisato al punto 3, nei confronti dei lavoratori anziani che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 75, comma 1 della legge n. 388/2000, viene meno, per espressa previsione legislativa, l'obbligo del versamento della contribuzione pensionistica, per tutto il periodo di durata del contratto stipulato.

Resta, invece, confermato l'assoggettamento alle altre forme contributive.

I datori di lavoro presso i quali risultano occupati i suddetti lavoratori, per il versamento della contribuzione diversa da quella pensionistica, si atterranno alle modalità di seguito riportate.

8.1 Datori di lavoro in genere tenuti, per la generalità dei dipendenti, al versamento della contribuzione pensionistica al Fpld

I datori di lavoro in epigrafe:

- determineranno l'importo dei contributi, diversi da quelli di pertinenza del Fpld, dovuti, per la generalità dei dipendenti, in base alle caratteristiche contributive aziendali (Csc, Ca);
- riporteranno il relativo importo in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del modello Dm 10/2 facendolo precedere dal codice tipo contribuzione "70" che assume il nuovo significato di «lavoratori esclusi dalla contribuzione Ivs ex articolo 75 legge 388/2000».

8.2 Datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti a Fondi diversi dal Fpld gestiti dall'Inps

I datori di lavoro che occupano personale iscritto a Fondi diversi dal Fpld ovvero in evidenza contabile separata del Fpld, per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 75 della legge n. 388/2000, opereranno come segue.

Per il versamento delle "contribuzioni minori" e dei contributi di assistenza si atterranno alle disposizioni previste al punto precedente (Ctc "70").

Nessun dato dovrà essere riportato relativamente alla contribuzione pensionistica dovuta ai diversi Fondi di previdenza.

8.3 Regularizzazione dei periodi pregressi

I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di "aprile 2001", hanno operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai precedenti punti, potranno recuperare la contribuzione pensionistica eventualmente versata.

A tal fine gli stessi si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive.

9. Modalità di compilazione del quadro "SA" del modello 770 e del modello Cud

Ai fini della compilazione del quadro "SA" del modello 770 e del modello Cud 2001 (dati previdenziali e assistenziali Inps), i datori di lavoro provvederanno a indicare i lavoratori in questione utilizzando il codice "70" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali e assistenziali Inps". Non dovrà essere barrata la voce "IVS" e non dovrà essere compilato il campo "retribuzioni particolari" per i Fondi sostitutivi gestiti dall'Inps.



NORME E TRIBUTI.....

1. LE NUOVE TABELLE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Tasso rivalutazione 1,026

A

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI SENZA FIGLI
(in migliaia di lire)

(Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002)

FASCE								
DI	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
REDDITO								
1°	fino a	20.456	fino a	23.864	fino a	37.499	fino a	40.905
2°	20.457 -	25.569	23.865 -	28.978	37.500 -	42.608	40.906 -	46.019
3°	25.570 -	30.682	28.979 -	34.088	42.609 -	47.722	46.020 -	51.131
4°	30.683 -	35.793	34.089 -	39.200	47.723 -	52.834	51.132 -	56.242
5°	35.794 -	40.905	39.201 -	44.315	52.835 -	57.947	56.243 -	61.353
6°	40.906 -	46.019	44.316 -	49.427	57.948 -	63.059	61.354 -	66.466
7°	46.020 -	51.131	49.428 -	54.540	63.060 -	68.171	66.467 -	71.579
8°	51.132 -	56.242	54.541 -	59.650	68.172 -	73.284	71.580 -	76.692
9°	56.243 -	61.353	59.651 -	64.763	73.285 -	78.394	76.693 -	81.806
10°	61.354 -	66.466	64.764 -	69.876	78.395 -	83.508	81.807 -	86.918
11°	66.467 -	71.579	69.877 -	74.989	83.509 -	88.620	86.919 -	92.028
12°	71.580 -	76.692	74.990 -	80.100	88.621 -	93.733	92.029 -	97.140
13°	76.693 -	81.805	80.101 -	85.214	93.734 -	98.845	97.141 -	102.252
14°	81.806 -	86.918	85.215 -	90.327	98.846 -	103.959	102.253 -	107.363
15°	86.919 -	92.031	90.328 -	95.440	103.960 -	109.074	107.364 -	112.473
16°	92.032 -	97.144	95.441 -	100.554	109.075 -	114.185	112.474 -	117.584

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami.

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato.

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI
(in migliaia di lire)

(Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002)

FASCE								
DI	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
REDDITO								
1°	fino a	21.536	fino a	24.944	fino a	38.578	fino a	41.985
2°	21.537 -	26.649	24.945 -	30.057	38.579 -	43.689	41.986 -	47.097
3°	26.650 -	31.761	30.058 -	35.167	43.690 -	48.801	47.098 -	52.211
4°	31.762 -	36.871	35.168 -	40.280	48.802 -	53.914	52.212 -	57.321
5°	36.872 -	41.985	40.281 -	45.394	53.915 -	59.026	57.322 -	62.433
6°	41.986 -	47.097	45.395 -	50.506	59.027 -	64.139	62.434 -	67.544
7°	47.098 -	52.211	50.507 -	55.618	64.140 -	69.249	67.545 -	72.659
8°	52.212 -	57.321	55.619 -	60.730	69.250 -	74.363	72.660 -	77.771
9°	57.322 -	62.433	60.731 -	65.841	74.364 -	79.473	77.772 -	82.885
10°	62.434 -	67.544	65.842 -	70.956	79.474 -	84.587	82.886 -	87.996
11°	67.545 -	72.659	70.957 -	76.069	84.588 -	89.699	87.997 -	93.108
12°	72.660 -	77.771	76.070 -	81.179	89.700 -	94.813	93.109 -	98.221
13°	77.772 -	82.884	81.180 -	86.293	94.814 -	99.924	98.222 -	103.330
14°	82.885 -	87.996	86.294 -	91.406	99.925 -	105.038	103.331 -	108.443
15°	87.997 -	93.110	91.407 -	96.520	105.039 -	110.152	108.444 -	113.552
16°	93.111 -	98.224	96.521 -	101.632	110.153 -	115.265	113.553 -	118.664

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami.

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato.

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

**NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

(in corsivo: importo dell'assegno in euro)

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2001

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	21.536	-	-	253.000	485.000	695.000	953.000	1.200.000
		-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
21.537 -	26.649	-	-	222.000	427.000	658.000	932.000	1.163.000
		-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
26.650 -	31.761	-	-	179.000	369.000	606.000	916.000	1.131.000
		-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
31.762 -	36.871	-	-	127.000	306.000	548.000	879.000	1.094.000
		-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
36.872 -	41.985	-	-	85.000	216.000	468.000	789.000	983.000
		-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
41.986 -	47.097	-	-	50.000	158.000	421.000	757.000	946.000
		-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
47.098 -	52.211	-	-	30.000	111.000	342.000	705.000	904.000
		-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
52.212 -	57.321	-	-	30.000	75.000	263.000	657.000	851.000
		-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
57.322 -	62.433	-	-	25.000	50.000	199.000	615.000	825.000
		-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
62.434 -	67.544	-	-	25.000	50.000	178.000	436.000	772.000
		-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
67.545 -	72.659	-	-	25.000	45.000	178.000	299.000	567.000
		-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
72.660 -	77.771	-	-	-	45.000	152.000	299.000	424.000
		-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
77.772 -	82.884	-	-	-	45.000	152.000	256.000	424.000
		-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
82.885 -	87.996	-	-	-	-	152.000	256.000	366.000
		-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
87.997 -	93.110	-	-	-	-	-	256.000	366.000
		-	-	-	-	-	132,21	189,02
93.111 -	98.224	-	-	-	-	-	-	366.000
		-	-	-	-	-	-	189,02

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 (10,33 euro) per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 (53,71 euro) per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni componente oltre il settimo.

TAB.12

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

(in corsivo: importo dell'assegno in euro)

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2001

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)			Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
			1	2	3	4	5	6	7
fino a	24.944	-	-	193.000	358.000	798.000	1.073.000	1.403.000	1.727.000
		-	-	99,68	184,89	412,13	554,16	724,59	891,92
24.945	-	30.057	-	154.000	319.000	721.000	1.029.000	1.386.000	1.683.000
		-	-	79,53	164,75	372,37	531,43	715,81	869,20
30.058	-	35.167	-	105.000	264.000	644.000	952.000	1.359.000	1.634.000
		-	-	54,23	136,34	332,60	491,67	701,86	843,89
35.168	-	40.280	-	45.000	198.000	561.000	880.000	1.309.000	1.590.000
		-	-	23,24	102,26	289,73	454,48	676,04	821,17
40.281	-	45.394	-	40.000	143.000	446.000	781.000	1.194.000	1.441.000
		-	-	20,66	73,85	230,34	403,35	616,65	744,21
45.395	-	50.506	-	40.000	94.000	369.000	715.000	1.150.000	1.397.000
		-	-	20,66	48,55	190,57	369,27	593,93	721,49
50.507	-	55.618	-	-	66.000	308.000	611.000	1.084.000	1.342.000
		-	-	-	34,09	159,07	315,56	559,84	693,09
55.619	-	60.730	-	-	66.000	264.000	506.000	1.023.000	1.276.000
		-	-	-	34,09	136,34	261,33	528,34	659,00
60.731	-	65.841	-	-	55.000	231.000	429.000	968.000	1.238.000
		-	-	-	28,41	119,30	221,56	499,93	639,37
65.842	-	70.956	-	-	55.000	231.000	396.000	732.000	1.172.000
		-	-	-	28,41	119,30	204,52	378,05	605,29
70.957	-	76.069	-	-	55.000	198.000	396.000	550.000	902.000
		-	-	-	28,41	102,26	204,52	284,05	465,84
76.070	-	81.179	-	-	-	198.000	341.000	550.000	715.000
		-	-	-	-	102,26	176,11	284,05	369,27
81.180	-	86.293	-	-	-	198.000	341.000	473.000	715.000
		-	-	-	-	102,26	176,11	244,28	369,27
86.294	-	91.406	-	-	-	-	341.000	473.000	616.000
		-	-	-	-	-	176,11	244,28	318,14
91.407	-	96.520	-	-	-	-	-	473.000	616.000
		-	-	-	-	-	-	244,28	318,14
96.521	-	101.632	-	-	-	-	-	-	616.000
		-	-	-	-	-	-	-	318,14

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 (10,33 euro) per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 (53,71 euro) per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
 - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
- In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni componente oltre il settimo.

TAB. 14

**NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

(in corsivo: importo dell'assegno in euro)

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2001

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	38.578	-	-	270.000	523.000	752.000	1.026.000	1.295.000
		-	-	139,44	270,11	388,38	529,88	668,81
38.579 -	43.689	-	-	237.000	462.000	714.000	1.010.000	1.256.000
		-	-	122,40	238,60	368,75	521,62	648,67
43.690 -	48.801	-	-	193.000	396.000	653.000	988.000	1.218.000
		-	-	99,68	204,52	337,25	510,26	629,04
48.802 -	53.914	-	-	143.000	330.000	593.000	949.000	1.179.000
		-	-	73,85	170,43	306,26	490,12	608,90
53.915 -	59.026	-	-	94.000	231.000	505.000	850.000	1.058.000
		-	-	48,55	119,30	260,81	438,99	546,41
59.027 -	64.139	-	-	55.000	171.000	455.000	817.000	1.020.000
		-	-	28,41	88,31	234,99	421,95	526,79
64.140 -	69.249	-	-	30.000	121.000	367.000	762.000	970.000
		-	-	15,49	62,49	189,54	393,54	500,96
69.250 -	74.363	-	-	30.000	77.000	285.000	713.000	921.000
		-	-	15,49	39,77	147,19	368,23	475,66
74.364 -	79.473	-	-	25.000	55.000	219.000	663.000	888.000
		-	-	12,91	28,41	113,10	342,41	458,61
79.474 -	84.587	-	-	25.000	55.000	191.000	471.000	833.000
		-	-	12,91	28,41	98,64	243,25	430,21
84.588 -	89.699	-	-	25.000	45.000	191.000	322.000	607.000
		-	-	12,91	23,24	98,64	166,30	313,49
89.700 -	94.813	-	-	-	45.000	158.000	322.000	459.000
		-	-	-	23,24	81,60	166,30	237,05
94.814 -	99.924	-	-	-	45.000	158.000	267.000	459.000
		-	-	-	23,24	81,60	137,89	237,05
99.925 -	105.038	-	-	-	-	158.000	267.000	382.000
		-	-	-	-	81,60	137,89	197,29
105.039 -	110.152	-	-	-	-	-	267.000	382.000
		-	-	-	-	-	137,89	197,29
110.153 -	115.265	-	-	-	-	-	-	382.000
		-	-	-	-	-	-	197,29

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 (10,33 euro) per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 (53,71 euro) per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni componente oltre il settimo.

TAB. 15

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
 IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
 Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
 (in corsivo: importo dell'assegno in euro)

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2001

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	41.985	-	207.000	385.000	863.000	1.162.000	1.518.000	1.869.000
		-	106,91	198,84	445,70	600,12	783,98	965,26
41.986 -	47.097	-	167.000	345.000	782.000	1.110.000	1.495.000	1.823.000
		-	86,25	178,18	403,87	573,27	772,10	941,50
47.098 -	52.211	-	109.000	282.000	696.000	1.029.000	1.472.000	1.765.000
		-	56,29	145,64	359,45	531,43	760,22	911,55
52.212 -	57.321	-	46.000	213.000	610.000	955.000	1.415.000	1.719.000
		-	23,76	110,01	315,04	493,22	730,79	887,79
57.322 -	62.433	-	40.000	150.000	483.000	840.000	1.288.000	1.558.000
		-	20,66	77,47	249,45	433,82	665,20	804,64
62.434 -	67.544	-	40.000	104.000	403.000	771.000	1.242.000	1.512.000
		-	20,66	53,71	208,13	398,19	641,44	780,88
67.545 -	72.659	-	-	69.000	334.000	661.000	1.173.000	1.449.000
		-	-	35,64	172,50	341,38	605,80	748,35
72.660 -	77.771	-	-	69.000	282.000	546.000	1.104.000	1.380.000
		-	-	35,64	145,64	281,99	570,17	712,71
77.772 -	82.885	-	-	58.000	247.000	460.000	1.047.000	1.340.000
		-	-	29,95	127,56	237,57	540,73	692,05
82.886 -	87.996	-	-	58.000	247.000	426.000	794.000	1.271.000
		-	-	29,95	127,56	220,01	410,07	656,42
87.997 -	93.108	-	-	58.000	207.000	426.000	592.000	972.000
		-	-	29,95	106,91	220,01	305,74	502,00
93.109 -	98.221	-	-	-	207.000	357.000	592.000	771.000
		-	-	-	106,91	184,38	305,74	398,19
98.222 -	103.330	-	-	-	207.000	357.000	495.000	771.000
		-	-	-	106,91	184,38	255,65	398,19
103.331 -	108.443	-	-	-	-	357.000	495.000	644.000
		-	-	-	-	184,38	255,65	332,60
108.444 -	113.552	-	-	-	-	-	495.000	644.000
		-	-	-	-	-	255,65	332,60
113.553 -	118.664	-	-	-	-	-	-	644.000
		-	-	-	-	-	-	332,60

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 (10,33 euro) per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 (53,71 euro) per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 (53,71 euro) per ogni componente oltre il settimo.

TAB. 21 A

NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

(in corsivo: importo dell'assegno in euro)

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2001

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	20.456	-	90.000	160.000	230.000	300.000	370.000	440.000
		-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
20.457 -	25.569	-	70.000	140.000	200.000	280.000	360.000	420.000
		-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
25.570 -	30.682	-	50.000	110.000	170.000	250.000	350.000	400.000
		-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
30.683 -	35.793	-	20.000	80.000	140.000	220.000	330.000	380.000
		-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
35.794 -	40.905	-	-	50.000	110.000	200.000	320.000	360.000
		-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
40.906 -	46.019	-	-	20.000	80.000	170.000	300.000	340.000
		-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
46.020 -	51.131	-	-	-	50.000	120.000	270.000	310.000
		-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
51.132 -	56.242	-	-	-	20.000	70.000	240.000	280.000
		-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
56.243 -	61.353	-	-	-	-	20.000	210.000	260.000
		-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
61.354 -	66.466	-	-	-	-	-	100.000	230.000
		-	-	-	-	-	51,65	118,79
66.467 -	71.579	-	-	-	-	-	-	100.000
		-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

TAB. 21 C

NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

(in corsivo: importo dell'assegno in euro)

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2001

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)			Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
			1	2	3	4	5	6	7
fino a	37.499		-	90.000	160.000	230.000	300.000	370.000	440.000
			-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
37.500	-	42.608	-	70.000	140.000	200.000	280.000	360.000	420.000
			-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
42.609	-	47.722	-	50.000	110.000	170.000	250.000	350.000	400.000
			-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
47.723	-	52.834	-	20.000	80.000	140.000	220.000	330.000	380.000
			-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
52.835	-	57.947	-	-	50.000	110.000	200.000	320.000	360.000
			-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
57.948	-	63.059	-	-	20.000	80.000	170.000	300.000	340.000
			-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
63.060	-	68.171	-	-	-	50.000	120.000	270.000	310.000
			-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
68.172	-	73.284	-	-	-	20.000	70.000	240.000	280.000
			-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
73.285	-	78.394	-	-	-	-	20.000	210.000	260.000
			-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
78.395	-	83.508	-	-	-	-	-	100.000	230.000
			-	-	-	-	-	51,65	118,79
83.509	-	88.620	-	-	-	-	-	-	100.000
			-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

2. CIRCOLARE INPS N. 102 DEL 10 MAGGIO 2001

OGGETTO: Versamenti volontari per l'anno 2001

1. Contributi volontari dei lavoratori dipendenti, non agricoli, da versare per l'anno 2001

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato che l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno 2000 è pari al 2,6%, per cui le retribuzioni medie settimanali riferite all'anno 2000 devono essere aumentate della stessa percentuale.

In relazione al 2° comma, dell'art. 7, del D.Lgs. 184/97, secondo il quale l'importo della retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n° 638/83 e successive modificazioni, si precisa che l'importo della retribuzione minima per l'anno 2001 è pari a £ 296.140.

L'art. 3 ter della legge 14 dicembre 1992, n° 438 prevede il versamento di un'aliquota aggiuntiva dell'1%, a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2001 risulta essere di £ 68.048.000.

Pertanto anche i proseguiti volontari, che sono stati autorizzati con una retribuzione superiore alla suddetta prima fascia, sono tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva.

Si fa presente, infine, che per gli assicurati autorizzati ai versamenti volontari dopo il 31.12.95, l'aliquota di finanziamento al fondo pensioni dovuta per l'anno 2001 è maggiorata dello 0.50%, come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, della legge n° 30 del 28 febbraio 1997.

2. Art. 69, comma 10, della legge n° 388 del 23.12.2000 (finanziaria 2001)

Il comma 10, dell'art. 69, della legge n° 388 del 23.12.2000 aggiunge all'art. 5 del D.Lgs. 184/97 il comma 2 bis: "L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18.2.83, n° 47".

Viene, quindi, ripristinato il requisito, per poter essere ammessi alla prosecuzione volontaria, di cinque anni di contribuzione maturati in qualsiasi epoca.

Il suddetto requisito può essere fatto valere soltanto per le domande presentate dall'1.1.2001, mentre per le domande presentate dal 12.7.97 al 31.12.2000 rimane vigente il solo requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Le domande presentate dal 12.7.97 al 31.12.2000, non ancora definite, potranno essere accolte con decorrenza giuridica dall'1.1.2001 ed alle stesse potrà applicarsi il comma 1, dell'art. 6, del D.Lgs 184/97.

Gli assicurati che abbiano ancora ricorsi pendenti, per mancanza del requisito di n° 156 settimane nel quinquennio precedente la data della domanda, dovranno essere informati sulla possibilità di poter essere autorizzati con decorrenza dall'1.1.2001 e che potranno effettuare il versamento per i sei mesi precedenti (1.7.2000).

Agli stessi dovrà essere chiesto se intendono rinunciare al ricorso ancora pendente e, nel caso positivo, le Sedi comunicheranno i nominativi a questa Direzione Generale.

La mancata rinuncia al ricorso non è ostativa al rilascio dell'autorizzazione dalla data sopra indicata.

Omissis.

5. Lavoratori domestici part-time

Dall'esame dei ricorsi e dalle relazioni delle Sedi, che pervengono a questa Direzione Generale, in merito alle reiezioni delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei lavoratori domestici, si rende necessario ribadire quanto contenuto nella circolare n° 102/86 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che di seguito si riporta:

“Per quanto si riferisce al problema che emerge dal raffronto tra l'istituto del part-time e il contratto di lavoro domestico caratterizzato, come è noto, prevalentemente da servizio ridotto ad ore, è da ritenere che il contratto di lavoro domestico, proprio per la sua specialità testimoniata dalla stessa collocazione sistematica nel codice civile, è autonomo rispetto alla disciplina del part-time, il quale è un normale rapporto di lavoro caratterizzato soltanto da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario”.

Da quanto precede ne consegue che per i suddetti lavoratori non può trovare applicazione il comma 2, dell'art. 8 del D.lgs 564/96, che prevede il requisito ridotto, per i lavoratori part-time, di aver accreditato un anno nel quinquennio precedente la data della domanda per essere ammessi alla prosecuzione volontaria.

Omissis.

7. Gestione separata

I contributi volontari degli iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n° 335, sono determinati in base ai criteri disposti

dall'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e dall'art. 7 del D.lgs n° 184/1997, integrati dall'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n° 448 (legge finanziaria per l'anno 2000), che ha elevato ad un punto percentuale l'aumento biennale dell'aliquota. Il prossimo aumento è fissato con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'aliquota contributiva I.V.S. della categoria in argomento, pertanto, rimane stabilita nella misura del 12,50% anche per l'anno 2001.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari, resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta (un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio) in virtù dell'articolo 5, comma 2, lettera e), del Dlgs 30-4-1997, n° 184.



SENTENZE UTILI

DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE¹ - CASS. SEZ. LAV., SENTENZA 12 APRILE 2000, N. 10994

Pres. Grieco, Rel. Roselli, P.M. Giacalone, Ric. Clinilab Srl, Res. Melis

Dimissioni volontarie della lavoratrice madre – Indennità di preavviso – Dimissioni dettate da ragioni di convenienza – Non compete

L'indennità di preavviso non è dovuta, perché contraria alla *ratio legis*, quando il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale.

Nota

La vicenda da cui trae origine la pronuncia in commento ha per protagonista una lavoratrice madre, la quale aveva rassegnato le proprie dimissioni nel corso del periodo di protezione garantito dalla legge alle

¹ In "Guida al Lavoro" del 3 ottobre 2000, n. 38.

lavoratrici in gravidanza o puerperio. La lavoratrice ricorreva al giudice del lavoro lamentando la violazione dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per non esserle stata corrisposta l'indennità di preavviso. Il citato articolo, che la nuova legge sui congedi parentali, legge 8 marzo 2000, n. 53, non ha modificato, sancisce il diritto della lavoratrice dimissionaria nel periodo protetto a percepire comunque "le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento". Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda della ricorrente ed il Tribunale di Cagliari, adito in sede d'appello, confermava tale decisione, ritenendo infondata la tesi difensiva della società, secondo la quale le indennità previste dall'articolo 12 citato non sarebbero dovute nel caso in cui la lavoratrice, subito dopo essersi dimessa, avesse trovato un'altra occupazione, con identiche caratteristiche. La Suprema Corte accoglie invece il ricorso della società per i motivi che seguono. La norma in questione, sostiene la Cassazione, attribuisce ad un soggetto "il diritto alla riparazione di un danno prodotto da un suo stesso comportamento volontario, in apparente contrasto col principio di autoreponsabilità". Essa si fonda sulla presunzione che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre non siano del tutto spontanee, nascendo dalla necessità di occuparsi del bambino (Corte Cost. 204 marzo 1988, n. 332). La presunzione di non spontaneità, unitamente alla volontà di parzialmente ricompensare la madre della ridotta facoltà di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro, giustificano l'obbligo indennitario posto a carico del datore di lavoro, "esponente di un sistema di organizzazione produttiva che non sempre consente alla donna di conciliare adeguatamente le prestazioni di lavoratrice con l'adempimento dei propri compiti di madre" (si veda Cass. 14 maggio 1985, n. 2999, in Ogl, 1985, pag. 1163). Se queste sono le premesse, si tratta ora di stabilire se la presunzione di non spontaneità delle dimissioni sia assoluta o relativa. La Cassazione, contraddicendo un proprio precedente, Cass. 22 ottobre 1991, n. 11164, giunge oggi alla conclusione che l'equiparazione delle dimissioni al licenziamento non è giustificata nel momento in cui le dimissioni della lavoratrice madre siano "autentiche", perché dettate da ragioni di convenienza.

"La corresponsione dell'indennità anche in questo caso, continua la Corte, potrebbe anzi indurre la lavoratrice più facilmente alle dimissioni e (...) a ripeterle anche col nuovo datore di lavoro, senza esserne dissuasa da possibili conseguenze negative sul piano dell'abuso del diritto: figura di incerta consistenza nel campo dei contratti a prestazioni corrispettive". L'imposizione indiscriminata di obblighi indennitari al datore di lavoro contrasta anzi col principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3, comma 2), che si concreta in quello di responsabilità "nonché nella necessità che all'indennizzo corrisponda almeno un "pericolo" di danno. Si avrebbe

inoltre una sorta di premio di maternità a carico non già del sistema previdenziale ma dell'imprenditore", con violazione di un altro principio costituzionale, ossia quello sancito nell'articolo 41. La Corte, pertanto, cassa con rinvio, stabilendo per il giudice di rinvio il principio che si legge in massima, in base al quale l'indennità non è dovuta laddove il datore di lavoro riesca a dimostrare che la lavoratrice ha iniziato, senza intervallo di tempo, un nuovo lavoro e laddove quest'ultima non riesca a provare che tale nuovo lavoro è meno vantaggioso del precedente, vuoi per motivi economici vuoi per motivi non patrimoniali, quali, ad esempio, la maggior distanza da casa o la maggior gravosità delle mansioni.

CONVENZIONI AGIDAE¹



NUOVE CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AGIDAE

Decorrenza: 15 giugno 2001

RACCOLTA/IMPIEGHI	
Tasso depositi	Euribor, media a 1 mese del mese precedente applicata al mese successivo – base 365 giorni – diminuito di 1% punto percentuale
Tasso impieghi	
Aperture di crediti in c/c	5,75% franco cms
Extra fido	6,25% + CMS
Apertura di credito semplice:	
da 12 a 60 mesi	Euribor media a 1 mese del mese precedente applicata al mese successivo maggiorato di 1 punto percentuale
Mutui tasso fisso	
Mutuo fondiario sino a 10 anni	6,40% nominale annuo
Mutuo fondiario da 11 a 15 anni	6,65% nominale annuo
Mutui a tasso variabile	
Mutuo fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi lettera maggiorato di un margine dello 0,80%
Mutuo da 11 a 15 anni	Euribor a 6 mesi lettera maggiorato di un margine dell'1%
Mutuo da 16 a 20 anni	Euribor a 6 mesi lettera maggiorato di un margine dell'1,05%
Valute	
Versamento contanti, circolari CARIPLO	Stesso giorno dell'operazione
Versamento altri assegni	2 giorni lavorativi
Commissioni e spese	
Spese per operazione	Lit. 25.000 al trimestre per n. 30 operazioni gratuite; Lit. 1.000 per ogni singola operazione in eccesso (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla legge vigente)
fascicoli assegni	Gratuiti
Utenze	Gratuite se domiciliate
Bonifici Italia	Lit. 2.500 - supporto cartaceo Lit. 1.000 – home banking

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

Bonifici per pagamento stipendi	Su Istituto valuta il giorno dell'operazione; su altra banca: valuta 1 giorno lavorativo; commissioni: esenti
Bonifici Estero	Rid. 50% comm. ordinaria
-Commissioni per RID/MAV:	
* domiciliate presso CARIPLO	Commissioni zero, 1 giorno valuta
* domiciliate presso altre banche	Commissioni Lit. 1.700, 4 gg. valuta
- Commissioni insoluti	Lit. 2.500
Titoli	
Diritti di custodia per deposito titoli	50% dello standard
Spese di gestione Titoli di Stato	50% dello standard
Commissione su compravendita: BOT a 3/6/12 mesi	0,10 – 0,15 – 0,25 (cent.)
Titoli di Stato e obbl.	0,25%
Azioni	0,40%

CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI ISTITUTI ASSOCIATI AGIDAE

Decorrenza: 15 giugno 2001

CONTO CORRENTE	
Tasso depositi	2%
Tasso impieghi	Prime rate Banca, maggiorato di 0,50%, più c.m.s. per affidamenti pari a due mensilità con un massimo di Lit. 10 milioni; eventuali crediti personali con durata da 36 a 60 mesi per importo massimo di Lit. 30 milioni: prime rate CARIPLO maggiorato rispettivamente di 1,25%, 36 mesi, 1,50%, 48 mesi, 1,75%, 60 mesi.
Spese Tenuta Conto	Lit. 25.000 al trimestre per n. 25 operazioni a trimestre; per le operazioni in supero Lit. 1.500 (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla Legge vigente)
Valute versamenti	Agevolate
Fascicoli assegni	Gratuiti
Utenze	Gratuite se domiciliate
Carta Moneta Cariplo	Carta multifunzione disponibile in più versioni per soddisfare le diverse esigenze del cliente
Esiste, inoltre, una serie di altri prodotti e servizi per la famiglia per i quali ogni informazione è disponibile presso le Filiali INTESABCI.	



EURO SENZA NEURO

Dr. Flavio Ramella¹

Anche gli ultimi euro-scettici si sono dovuti arrendere, l'Unione Monetaria Europea è una realtà e ha quasi completato il suo rodaggio triennale, con l'alternanza di forza, il neonato Euro, già da tre anni affronta quotidianamente la prova dei mercati con l'ultracentenario Dollaro.

L'Euro ha ancora il passo un po' incerto ~~tipico dei bambini~~, ma va per la sua strada. Agli incroci, talvolta, ha ancora il bisogno dell'amorevole sensazione della mano della mamma: la Banca Centrale Europea, che è sempre comunque pronta ad indirizzarlo lungo una strada ormai ben delineata, che lo vedrà tra meno di undici mesi, completare anche la terza ed ultima tappa del suo cammino e perdere per sempre i suoi dodici compagni di viaggio (le valute IN) per continuare tutto da solo.

L'Euro aveva scelto, non senza difficoltà, i suoi compagni di viaggio già nel 1998, i criteri di selezione erano stati molto rigidi e gli impegni irrevocabili, i compagni ~~dovevano essere~~ massimo 15 (cioè i Paesi aderenti all'Unione Europea), ma per ragioni diverse, (Inghilterra,

Danimarca e Svezia) hanno votato e deciso di non aderire all'unione monetaria. All'inizio le monete erano 11: Lira italiana, Marco tedesco, Scellino austriaco, Peseta spagnola, Escudo portoghese, Fiorino olandese, Marca finlandese, Franco francese, Franco belga, Franco lussemburghese, Sterlina irlandese. Nel corso del 2000 si è aggiunta la Dracma greca, che con una gran corsa è riuscita a mettere i propri conti in ordine per arrivare con le altre monete alla tappa finale del gennaio 2002.

Le precedenti tappe sono state abbastanza lunghe ed in alcuni casi anche molto sofferte, abbiamo visto l'abbandono di cambi fluttuanti ed il passaggio alla parità fisse nelle valute IN, siamo poi entrati nel periodo di transizione 99 – 2001 ovvero quel ragionevole periodo di tempo che ci è servito per familiarizzare con il cambiamento, prepararsi culturalmente e praticamente a sostituire in tutti i tipi di rapporto le espressioni monetarie in valuta nazionale con quella "supernazionale" cioè l'Euro. Tre anni completi per adeguarci al più grande cambiamento che si ricordi in epoca moderna.

In questi mesi, appunto, stiamo vivendo l'ultima parte del periodo di transizione, che si completerà la mattina del 1° gennaio 2002 con l'introduzione ufficiale delle banconote e delle monete Euro e il ritiro di quelle nazioni (parte terza dall'1/1/2001 al 28/2/2002).

Molto è stato fatto, ma c'è ancora da fare. Cerchiamo di vedere che cosa è assolutamente necessario verificare per essere

¹ Responsabile Segreteria Coordinamento Euro Banca IntesaBci - Milano

sicuri di entrare nell'ultima fase in maniera tranquilla e senza sorprese.

Poiché dal 1° gennaio 2002 sarà illegale emettere ed accettare assegni nelle valute nazionali, prima di tale data occorrerà essere in possesso di un libretto di assegni in Euro che si può chiedere in qualsiasi momento, quindi anche adesso, alla propria banca, tenendo presente che non sarà più possibile intestare in Euro un Carnet di assegni in Lire o marchi e viceversa.

Le banche, nel caso non fosse già stato fatto in precedenza, la notte del 31 dicembre 2001 provvederanno in automatico, alla conversione di tutti i conti in valute nazionali IN (Lire, Marchi, Franchi, ecc...) in conti in Euro. Poiché per certe banche in taluni casi ciò può comportare anche il cambio del numero di conto è sicuramente meglio recarsi o scrivere alla propria banca prima del mese di ottobre 2001 per conoscere esattamente che cosa accadrà.

Qualora ci fosse la necessità del cambiamento del numero di conto meglio richiedere la conversione anticipata, in modo di avere il tempo necessario per familiarizzare con il nuovo numero e informare tutte le parti interessate.

Potrebbe accadere che un cliente abbia un conto in Lire, un conto in Marchi ed un conto in Scellini con la stessa banca, tutti e tre i conti correnti dal 1° gennaio 2002 diventeranno conti in Euro, forse già da ora è il caso di richiedere la loro conversione in Euro e cogliere questa occasione per razionalizzare i rapporti facendo convergere i vari saldi su di un unico conto con gli ovvi benefici economici: meno spese, saldo medio più alto, ecc.

Inoltre, tutti i contratti non in Euro per mutui, finanziamenti, effetti e cambiali pattuiti prima del 31 dicembre 2001, per legge da gennaio 2002 saranno sempre validi e impegneranno le parti per il loro controvalore in Euro, quindi saranno convertiti al momento del pagamento a seconda delle regole di conversione emanate dal Governo nel 1998 ed univoche

in tutta Europa. Il cliente non dovrà fare nulla di particolare, solo nel caso dei libretti di risparmio, se lo desidera, alla prima occasione dovrà portare in banca fisicamente il libretto per il relativo aggiornamento e quindi vedere espresso il saldo in Euro.

Azioni ed obbligazioni emesse dai privati di tutta l'Unione Monetaria Europea, così come è già accaduto per i Titoli Pubblici, saranno convertite in Euro in determinati periodi: aprile, luglio, ottobre e la parte residua a fine dicembre 2001. Ovviamente gli emittenti informeranno i clienti, attraverso avvisi mirati pubblicati su quotidiani nazionali e le banche ne cureranno l'amministrazione aggiornando le specifiche evidenze nelle custodie titoli dei clienti stessi.

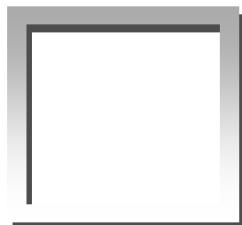
Banconote e monete Euro saranno contemporaneamente introdotte in tutti i 12 Paesi dal 1° gennaio 2002. In alcune nazioni le monete saranno disponibili in anticipo ma con l'impegno di non utilizzarle come strumento di pagamento prima della fine del 2001.

Le banconote in Euro saranno in tagli da 5-10-20-50-100-200 e 500 uguali per tutti i Paesi ovvero non sarà possibile distinguere una banconota da 50 Euro stampata in Italia da un'analogha stampata in Germania o in Francia.

Le monete in Euro saranno in pezzi da 1-2-5-10-20-50 centesimi e da 1 e 2 Euro. Ognuna delle 12 Nazioni dell'Unione Monetaria sta producendo le stesse con una faccia uguale per tutti i Paesi e l'altra faccia personalizzata con alcuni simboli artistici, culturali, storici più cari ed importanti ai singoli Paesi.

Solo le banche e gli Uffici Postali potranno distribuire le nuove banconote e monete, nessun'altra entità sarà preposta a tale compito, quindi in nessun caso dovrete accettare proposte di cambio di Lire o Marchi in Euro da altri soggetti, tanto meno prima di gennaio 2002.

Le vecchie banconote e le vecchie monete nelle valute nazionali potranno continuare a circolare ed essere utilizzate sino a fine febbraio 2002, è quindi auspi-



cabile che gradualmente già dal mese di dicembre vengano cambiate le lire oppure spese. Dal mese di gennaio i bancomat, gli ATM, gli sportelli delle banche e delle poste distribuiranno solo Euro.

A questo proposito è bene sapere che nei mesi di gennaio e febbraio 2002 le banche e le poste cambieranno le banconote e le monete nazionali dei Paesi IN senza commissioni. In seguito, nella maggior parte dei Paesi sarà possibile cambiare banconote e monete ancora per 10 anni

direttamente presso la Banca Centrale delle Nazioni dove il denaro è stato emesso.

Come vedete, le cose da fare e da conoscere non sono poi molte né particolarmente complicate però, alcune hanno bisogno di essere verificate, concordate con la propria banca e pianificate opportunamente, affinché tutto si svolga tranquillamente e non ci siano problemi. Tutto ciò si può evitare utilizzando appieno almeno questi ultimi mesi del “periodo di transizione”.

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
		15.00 – 18.00	
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/316776

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

